

CCCCLIII.

TORNATA DI SABATO 16 MAGGIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni nei casi di infortunio degli operai nel lavoro — Discorsi dei deputati Picardi, Dotto, De Saint-Bon, Sineo, Zeppa e Costa. = Il presidente proclama il risultamento delle votazioni a squittinio segreto sui seguenti disegni di legge: Riserva navale; Permuta di beni demaniali; Transazione con l'Istituto dei sordo-muti di Genova; Modificazioni alla legge per la ricchezza mobile; Provvedimenti per la marineria mercantile. = Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano il deputato Savini ed il ministro delle finanze.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Romeo, di giorni 8; Chiaradia, di 5; Franzosini, di 10; Della Marmora, di 10.

(Sono conceduti.)

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:** Istituzione della riserva navale; Contratti di permuta di beni demaniali; Transazione stipulata tra il Governo e l'Istituto dei Sordo-muti di Genova; Modificazione della legge sulla tassa di ricchezza mobile; Provvedimenti relativi alla marineria mercantile.

Si proceda alla chiama.

Prego gli onorevoli deputati di venire a votare di mano in mano che saranno chiamati, per poter fare il riscontro dei votanti.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Si determina il giorno dello svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Giolitti, Buttini ed altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Prego gli onorevoli Giolitti, Buttini ed altri, che mi hanno diretto delle interrogazioni, di voler consentire che ne sia fatto lo svolgimento il prossimo sabato.

Presidente. Onorevole Giolitti, com' Ella ha inteso, l'onorevole ministro propone che lo svolgimento dell'interrogazione ch' Ella ed altri colleghi hanno presentata si faccia nella seduta di sabato prossimo. Consente?

Giolitti. Consento volentieri e ringrazio l'onorevole ministro,

Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni nei casi di infortunio degli operai nel lavoro.

Presidente. Ora procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni ed intraprenditori nei casi di infortunio degli operai nel lavoro.

Continuando la discussione generale su questo disegno di legge, spetta di parlare all'onorevole Picardi.

Picardi. Egregi colleghi! Sia perchè non è nelle mie abitudini di darvi troppo di sovente il fastidio di ascoltarvi, sia perchè le condizioni della mia salute non me lo consentivano, non era nei miei propositi quello di prender parte alla discussione del presente disegno di legge, nè mi era iscritto per parlare.

Dopo però il discorso dell'onorevole Ferrari non era possibile che io rimanessi silenzioso.

Fummo insieme nella Commissione parlamentare del 1881: io sosteneva le idee della maggioranza, l'onorevole Ferrari quelle della minoranza di quella Commissione.

Fu relatore di quella Commissione il compianto nostro collega Ferdinando Berti, il quale lasciò su questo disegno di legge un pregevolissimo lavoro, che sarà prova perenne dell'acume, dell'ingegno, della vastità delle sue cognizioni e dell'amore onde egli imprendeva a studiare tutte le questioni che riguardavano il bene delle classi lavoratrici.

In questa relazione egli volle specificatamente designarmi come propugnatore, in seno della Commissione, delle idee che furono accolte dalla maggioranza della medesima. Avendo quindi, l'onorevole Ferrari, esposto innanzi a voi i concetti della minoranza, anche per un riguardo a colleghi che sono assenti, incombe a me l'obbligo di svolgervi le considerazioni che indussero la maggioranza della Commissione del 1881 a venire a conclusioni pressochè conformi a quelle che vi presenta la Commissione parlamentare del 1885.

Nel compiere questo dovere, io trovo grande conforto nelle conclusioni della Commissione del 1885, poichè l'essere le sue conclusioni pressochè identiche a quelle della Commissione del 1881, mi dimostra che le considerazioni nostre d'allora non sono indegne della vostra attenzione e del vostro studio.

Tenendo poi anche ragione degli uomini e dei periodi in cui queste opinioni si sono svolte, met-

tendoli a raffronto con le successive evoluzioni degli uomini e dei partiti politici, troverete ancora la prova solenne che tanto nel 1881 quanto nel 1885 le Commissioni che hanno esaminato questo disegno di legge, sono venute a quelle conclusioni per ponderazione di giudizi, per intime convinzioni, estranee assolutamente a qualunque idea di politica passione.

Vi dimostrano le conclusioni conformi delle due Commissioni altresì, come assai grave sia il problema che siete chiamati a risolvere, come non facile ne sia la soluzione, e quindi mi autorizzano a invocare la vostra benevola attenzione, non tanto in riguardo alla mia persona, quanto in riguardo alla importanza e alla difficoltà del tema che siete chiamati a discutere e a risolvere.

Svolgendo le relazioni successive che sono presentate dal Governo e dalle Commissioni parlamentari, riassumendo tutti i discorsi che nell'uno e nell'altro senso si sono fatti in quest'Aula, in occasione della discussione generale di questo disegno di legge, parmi che tutti gli argomenti che *pro* e *contra* si sono svolti, potrebbero andar divisi in queste quattro categorie: esempi tratti dalle legislazioni straniere; principii di giure civile e di diritto pubblico; opportunità dei provvedimenti proposti dal Governo; inefficacia o efficacia dei provvedimenti proposti dalla Commissione. E se su queste quattro linee si aggirano tutte le osservazioni che furono fatte, io seguirò mano mano con quest'ordine a manifestare quali sono state le considerazioni, per le quali la Commissione del 1881 venne a conclusioni pressochè conformi a quelle della Commissione del 1885.

Esempi tratti dalle legislazioni straniere.

Io credo che troppo opportunamente si sia fatto ricorso, nel concepire e nell'esaminare questo disegno di legge, alle legislazioni che imperano presso quelle nazioni, dove il lavoro è assai più grandemente sviluppato che non sia in Italia, dove i bisogni delle industrie e degli operai si sono più urgentemente manifestati, dove possono essere stati più ampiamente e più diffusamente studiati quanto non sono stati fra noi. Però, facendo un'analisi minuta delle leggi straniere, io ritengo che da quest'analisi risulterà che il disegno ministeriale non possa essere accettato; e che, invece, si debba venire alla accettazione delle conclusioni della Commissione.

Ed anzi tutto affermo, salvo a dimostrarlo, che non vi è alcuna nazione civile in Europa e nemmeno in America, che abbia potuto accettare un disegno di legge avente delle proporzioni così vaste, come quello che vienci presentato dal Go-

verno. Il Governo ci presenta un disegno di legge il quale ha mutato successivamente la sua intitolazione.

Anzitutto, si cominciò dal vedere presentato un disegno di legge, per iniziativa parlamentare, che portava il titolo: *Disposizioni dirette a garantire gli interessi degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle miniere e negli opifici*. Venne presentato, quindi, un altro disegno di legge, per iniziativa degli onorevoli Minghetti e Luzzatti, il quale portava questa intitolazione, anch' essa ben limitata: *Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifici, nelle miniere e nelle officine*.

Seguì un disegno ministeriale il quale portava la intitolazione: *Provvedimenti sulla responsabilità dei proprietari di fabbriche, di miniere, cave e officine, pei casi d'infortunio*.

Da ultimo, fu presentato un disegno di legge, assai più vasto, assai più generale, di una portata infinitamente più larga, che porta il titolo: *Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti pei casi di infortunio*.

Signori, non vi ha, ripeto, alcun paese in cui si sia pensato a provvedere alla determinazione di questa responsabilità, in modo da abbracciare un tema così vasto come quello compreso nel disegno di legge che discutiamo.

Nè la estensione della portata di questo disegno di legge io rilevo solamente dalla intitolazione di esso; perchè, ponendo mente all'articolo 1º, voi vedrete che non vi ha genere di lavoro il quale non sia da questa legge contemplato; sia che si tratti di opifici in cui il lavoro sia permanente ed organizzato; sia che si tratti di lavori compiuti con operai eventualmente, e per pochi giorni incaricati d'un dato lavoro; sia che si tratti di un'opera data in appalto in cui il proprietario non può mettere alcuna diligenza di vigilanza, perchè egli non sceglie gli operai; sia che si tratti d'un opificio dato in affitto, sia che si tratti di un piccolo lavoro di ristauo e di riparazione, in cui l'operaio ha le conoscenze pratiche e tecniche che mancano al committente; in tutti i casi insomma anche per i lavori eventuali e di breve durata, secondo questo disegno di legge, il proprietario sarà, alla pari dell'imprenditore, solidalmente responsabile in tutti i casi d'infortuni sul lavoro.

Un disegno di legge che abbia tali proporzioni non si è finora accettato, e nemmeno presentato dinanzi ad alcun corpo legislativo. Noi vediamo che la legge svizzera, che fu tolta a modello del disegno di legge ministeriale, ha una portata assai più modesta.

Essa si limita a provvedere sulla responsabilità civile dei fabbricanti. Noi vediamo che in Inghilterra vi è una legge la quale si limita a provvedere sulla responsabilità dei committenti. Abbiamo in Germania ed in Austria delle leggi che provvedono alle ferrovie, alle miniere, agli opifici. In nessun paese si è presentata una legge che abbracci tanta estensione di lavoro, che colpisca tante categorie di persone. Questa prima osservazione parmi assai grave per impensierire la Camera se debba o no, in tutto il suo complesso, accettare un disegno di legge che finora non ha riscontro presso alcuna delle nazioni le cui leggi su questo grave argomento si sono volute studiare.

Questo disegno di legge è poggiato sopra un principio che si è ritenuto da parecchi essere il principio fondamentale della legge, senza del quale sarebbe meglio che la legge venga a cadere, senza del quale sarebbe meglio che la legge sia ritirata, vale a dire il principio, o della presunzione della colpa, o dell'inversione della prova: sono queste due formule che significano il medesimo pensiero e che valgono la cosa stessa, perchè, sia che si parli della presunzione della colpa, sia che si parli della inversione della prova, non si esprime se non che un medesimo concetto, che conduce ai medesimi risultati, e che parte dai medesimi principii.

Quale è, signori, fra le nazioni industriali e civili del mondo, quella che abbia accettato questo principio nelle sue leggi? Nessuna nazione, tranne che la Svizzera.

E questo principio la Svizzera accettava nella legge del 1881, limitatamente per le fabbriche, e la legge del 1881 veniva nella Svizzera pubblicata dopo che era stata pubblicata la legge del 1877, che, provvedendo al disciplinamento delle fabbriche, cominciava per definire che cosa per fabbrica dovesse intendersi, ed a chiarire che fabbrica non poteva chiamarsi quella in cui non erano adibiti permanentemente un sufficiente numero di operai costantemente occupati al lavoro in un determinato opificio.

Sicchè per la legge svizzera, che accetta il principio della presunzione della colpa e della inversione della prova, noi avremo una legge, la quale, limitatamente, provvede agli infortuni che succedono negli opifici, nelle fabbriche, che permanentemente mantengono un numero di operai alla dipendenza dei direttori delle fabbriche medesime.

Ma l'esempio della Svizzera, signori, io non credo che si possa, pur limitato ai soli opifici,

così agevolmente accettare, come esempio di verità non discutibile. Almeno è questa l'opinione mia; forse altri non la dividerà.

Ma io dirò quali sono le ragioni, che mi hanno fatto trepidare nello accettare come autorevole esempio quello di una legge, che sia stata dalla maggioranza della repubblica elvetica votata.

Nel maggio del 1883, quando avvenne l'ultima delle evoluzioni parlamentari, io, nel periodo di incubazione della nuova composizione ministeriale, pensai di recarmi a visitare l'esposizione di Zurigo.

Ivi ammirai la bellezza incantevole di quella città e l'indole grandemente sobria e laboriosa degli abitanti di essa; restai sorpreso dei molteplici congegni con cui quella industriosa popolazione ha saputo trarre profitto da quella potente forza motrice delle acque; vi ammirai le scuole tecniche; fui sorpreso dei prodigiosi prodotti dalla chimica applicata all'industria, principalmente alla tintoria; ma devo dire il vero, non potei il medesimo sentimento d'ammirazione riportare per la sapienza legislativa delle maggioranze della repubblica elvetica; e mi convinsi quanto esatta sia quell'affermazione, per altro profondamente razionale, che le nazioni al pari che gli uomini non possono in tutto contemporaneamente prevalere; e dovetti formarmi la convinzione che la Svizzera non sia molto innanti nella scienza della legislazione, perocchè nello scorcio del maggio 1883, nel cantone di Zurigo, che è il centro forte della maggior coltura della repubblica elvetica, dovetti assistere allo spettacolo dato da una maggioranza che votava le leggi seguenti che io annunzio solamente, salvo alla Camera lo apprezzarle.

Nel maggio del 1883 la maggioranza del cantone di Zurigo votava una legge con cui ristabiliva la pena di morte, che era stata precedentemente abolita; votava una seconda legge con cui credeva che legislativamente si potesse mettere un limite all'usura; votava una terza legge con cui dichiarava non obbligatoria la vaccinazione del vaiuolo. Io allora ripetei in me stesso che non è possibile esser grandi in tutto. La Svizzera è molto progredita in tutto ciò che riguarda i prodotti dell'industria, ma il livello della sapienza legislativa della maggioranza della repubblica elvetica lascia molto a desiderare. E se queste leggi producono nell'animo vostro quell'impressione che produssero nell'animo mio, io credo che dubiterete molto, prima di accettare un esempio che non vi viene senonchè dalla Svizzera solamente.

La Francia è un paese anch'esso eminente

industriale, e senza dubbio più industriale dell'Italia; ebbene la legislazione francese, in ordine alla responsabilità dei committenti, dei capi fabbrica, degl'intraprenditori, si trova forse ad un livello più alto di quello che non si trova la nostra legislazione? Certo nessuno potrà provarmi il contrario. In Francia ci sono le identiche leggi che noi abbiamo, e finora non v'ha potere legittimamente costituito, che ne abbia riconosciuto e moltomeno dichiarato l'insufficienza; vi sono state delle iniziative e delle iniziative parlamentari, dopo la legge che fu pubblicata in Svizzera, ma finora l'Assemblea nazionale non ha dato il suo verdetto sui progetti che innanzi ad essa si sono presentati.

Fu presentato fin dal 1882 dal signor Nadaud un disegno di legge, che su per giù era fondato sui medesimi principii, ai quali s'informa la legge Svizzera, inquantochè ammetteva la presunzione della colpa o, come vogliamo dire, l'inversione della prova. Appresso a questo progetto ne furono presentati altri due; uno dal signor Peulevey il quale, partendo da un altro ordine di idee e ritenendo che si trattasse di un nuovo diritto da completare o da tutelare, proponeva che agl'infortuni si provvedesse non già colla cassetta dei proprietari e degli intraprenditori, ma con una Cassa speciale che si sarebbe dovuta costituire col concorso dello Stato e degli operai medesimi.

I signori Faure e Maret presentarono a loro volta un altro disegno di legge, in cui, partendo dai medesimi principii dai quali era partito il Peulevey, proponevano la fondazione di una Cassa, la quale doveva esser costituita coi fondi somministrati dagl'imprenditori e proprietari e sussidiata dallo Stato.

Su questi disegni di legge la Commissione parlamentare dell'Assemblea francese presentò la sua relazione, nella quale essa diceva che la questione sollevata dal progetto Faure e Maret e dal progetto Peulevey era una questione che si sarebbe potuta trattare indipendentemente dal disegno di legge Nadaud, perchè conteneva una risoluzione che partiva da principii diversi, e veniva a conclusioni assai diverse, e che si sarebbero potute in seguito sancire con una legge separata e speciale.

Riferiva poi quella Commissione parlamentare sul progetto Nadaud, ed accogliendolo in massima non lo accettava puramente e semplicemente, ma voleva esclusi dall'applicazione del principio promulgato dalla legge svizzera i lavori che si compivano con operai avventizi, cioè con operai che non erano abitualmente sotto la dipendenza del pro-

prietario o dell'intraprenditore: eccettuava altresì gli operai eventualmente adibiti ai lavori agricoli. Eppure in Francia questa relazione, che fu presentata all'Assemblea fin dal 1882, giace tuttora per quanto io ne sappia, senza l'onore di una discussione.

Dunque non possiamo dire che sotto questo rapporto la legislazione francese sia avanti alla nostra.

Nè l'Austria-Ungheria, nè la Germania si trovano innanzi a noi sotto questo rapporto, perchè per regolare la responsabilità civile dei committenti, degli intraprenditori e dei proprietari verso gli operai, nessuna legge speciale, al di fuori del diritto comune, esiste nè in Germania, nè in Austria-Ungheria, nè negli Stati Uniti di America dove la questione è stata anche negli ultimi anni dibattuta; ma presso tutte quelle culte e industrie nazioni, dopo discusso e ponderato il difficile tema, si è trovato più prudente partito di rimanere sotto l'impero della legge comune. *(Interruzioni dal banco della Commissione)*

Se si afferma il contrario, metterò avanti le leggi.

In Germania fu pubblicata la legge del 1871, ma quella legge ha accettato il principio della presunzione della colpa, o dell'inversione della prova, solamente per l'amministrazione delle ferrovie; ma per tutte le industrie e per tutti i lavori che sono condotti nell'interesse dei privati, e per gli opifici in generale si è rimessa al diritto comune. Si sollevò in Germania la questione e se ne è compresa la gravità; fu anche in Germania progettato e messo avanti il concetto di un'assicurazione obbligatoria, ma finora il concetto non si è potuto a sufficienza maturare per lo meno fino a tutto il 1883, dopo la quale epoca non ho potuto seguire il lavoro legislativo compiuto nell'impero germanico nel corso del 1884.

La legislazione tedesca è quindi rimasta a quel punto, cioè applicazione del diritto comune, per regolare i rapporti fra imprenditori ed operai, eccezione fatta solamente per le ferrovie. Nè, o signori, io credo sfortunata di ragione, sino a un certo punto, l'eccezione che si è voluta fare per le amministrazioni ferroviarie. Queste amministrazioni sono regolate da una serie di istruzioni e di disposizioni regolamentarie così minute, così particolareggiate, così ponderate e così precise, e sono assistite altresì da un personale così numeroso e disciplinato, che potrebbe dirsi essere impossibile che una sventura avvenga, senza che una contravvenzione ai regolamenti sia fatta; sicchè si potrebbe sino a un certo punto sostenere, che

non essendo possibile che un infortunio avvenga senza che siasi verificata una contravvenzione al regolamento, potrebbe in questo caso speciale la presunzione che si è voluta creare avere il suo razionale e giuridico fondamento.

Ma credete, o signori, che in Germania stessa, ed anche per le ferrovie, abbia questa legge, questo concetto fatto buona prova? Io credo di no. E già trovo il primo strappo fatto a questa legge del 1871 con una legge posteriore del 1875. Nel 1875 fu in Germania pubblicata un'altra legge, in cui all'articolo 8 leggonsi disposizioni che non sarebbero in armonia coi principii informativi della legge del 1871. Io non voglio ragionare se sia giusto, o no, ma voglio solamente affermare il fatto, che ha destato molte osservazioni per parte dei cultori delle scienze giuridiche: con l'articolo 8 della legge germanica del 1875 fu stabilito che, se per effetto di un infortunio, che avvenga lungo l'esercizio di una ferrovia, resta colpito un impiegato postale, l'amministrazione della ferrovia deve risarcire dei danni, fino alla prova del caso fortuito, la famiglia dell'impiegato postale, ma, nello stesso tempo l'amministrazione della ferrovia ha un'azione verso lo Stato per essere rivalsa di ciò che ha pagato all'impiegato postale.

Io non so come la legge del 1875 possa razionalmente conciliarsi colla legge del 1871, ma mi basta di fare notare come anche in Germania la legge del 1871 non abbia soddisfatto ai desiderii del paese, e già si è sentito il bisogno di farvi qualche strappo.

Ma l'Inghilterra, questa nobile nazione ove le industrie sono tanto antiche, quanto giganti, e progredienti, in che condizioni si trova? Forse l'Inghilterra in questa parte della legislazione si trova innanzi all'Italia, alla Francia ed alla Germania?

Perchè, o signori, possa comprendersi la portata dell'*Employer's liability Bill* pubblicato nel Regno Unito nel corso del 1881, e del quale il Governo ci ha fornito la traduzione come allegato ad una delle sue relazioni, fa mestieri di avere un'idea dello stato in cui si trovava su questo argomento la legislazione nelle isole britanniche; dello stato in cui si trovavano la dottrina e la giurisprudenza in Inghilterra.

E lo stato era questo: Secondo la legge, e la giurisprudenza inglese, fino al 1881 fu ritenuto che il proprietario di una fabbrica (perchè le leggi straniere parlano sempre di fabbriche ed opifici, in cui si adoperano macchine, e non mai di lavori in generale), il proprietario di una fabbrica poteva esser tenuto ai danni che anche per imperizia dei

propri lavoranti si recavano al terzo, ma per i danni che avvenivano ai lavoranti medesimi non ci era luogo ad alcun compenso, perchè si teneva fermo alla teorica del *Common employment*; la quale altro non significava se non che attenersi alla teorica della responsabilità reciproca fra i diversi lavoranti, fondata sull'obbligo che avrebbe avuto l'uno di tutelare l'altro, sicchè un danno che fosse avvenuto fra lavoranti medesimi era imputabile a tutti, o non imputabile ad alcuno, e quindi non vi era luogo ad un'azione di danni ed interessi.

Era questa la dottrina che imperava in Inghilterra fino al 1881. Nel 1875 cominciò un'agitazione contro la teoria e la dottrina del *Common employment*, e si cominciò per dire come fosse ingiusto che l'imprenditore sia obbligato a risarcire il danno arrecato all'estraneo al lavoro, e poi al lavoratore nessuna azione possa competere per essere indennizzato quando un infortunio fosse avvenuto all'operaio per colpa del proprietario dell'opificio che non l'ha fornito delle precauzioni e dei mezzi necessari per tutelare la vita degli operai; o quando l'infortunio fosse avvenuto per negligenza ed incuria del direttore dell'opificio.

In Inghilterra dove molto cautamente e con molta ponderazione si procede nella compilazione e nella formazione delle leggi, si cominciò per ordinare un'inchiesta, compiuta la quale, assai rapidamente si venne alla discussione del disegno di legge, ed il ministro che la presentava e che l'appoggiava altro non si propose di conseguire se non che quello stato della legislazione che da tre quarti di secolo si avea in Francia, nel Belgio, ed in Italia. La legge inglese del 1881 non fece che revocare la teorica del *Common employment*, ed accettare sulla responsabilità dei committenti nè più nè meno di quanto si contiene nelle disposizioni degli articoli 1151 a 1154 del nostro Codice civile. Anzi posso affermare come nella discussione che ebbe luogo innanzi al Parlamento inglese, tanto nella Camera dei Comuni come nella Camera dei Lords, il Governo, per difendere la legge contro le obiezioni che presentavano gli oppositori, diceva che, tutti questi inconvenienti che si vedevano nella legge non sussistevano, e che in Francia, nel Belgio, in Italia, dove questa legge imperava, da lungo tempo simili inconvenienti non si lamentavano; la legge fu vinta, e l'Inghilterra raggiunse lo stato attuale della nostra legislazione nel 1881 solamente, mentre per noi, da tre quarti di secolo erano quelle leggi promulgate e imperanti.

Le nazioni tutte presso le quali più grandiose fioriscono le industrie, e dove più imponenti sono

i bisogni della popolazione operaia, nessuna legge possono finora vantare che manchi in Italia.

Si sono, egli è vero, fatti dei nobili tentativi e degli accurati studi, ma intraveduti i pericoli, si sono calmati gli entusiasmi: al sentimento è sottentrata la ragione: alla foga di parere si è sostituito il desiderio di essere, e nulla finora fu san- cito in offesa ai principii della legge comune.

Dunque nessuna nazione ci precorre in fatto di legislazione relativa alla responsabilità dei padroni, dei committenti o degli intraprenditori verso gli operai.

Noi al pari della Francia e del Belgio siamo innanzi a tutti; l'Inghilterra ci ha solamente raggiunto nel 1881. Ma se è questo, o signori, lo stato della legislazione europea, se solamente la Svizzera ha creduto allontanarsi dai principii, che fino oggidì il mondo industriale ha accettato senza giammai violarli, possiamo noi essere corrivi a seguire l'esempio della repubblica elvetica, che fin dal 1883 votò colle sue maggioranze le leggi, di cui io testè vi teneva parola?

Io credo che dovremmo essere molto guardinghi a farlo, e molto tenaci a mantenere quelle leggi, che sino ad ora hanno ricevuto il plauso delle nazioni civili ed industriali, e non dovremmo soprattutto cercare di guastarle.

Dunque se noi dobbiamo ricorrere all'esempio delle nazioni straniere, io credo che non dovremmo venire ad altra conclusione se non che a quella sostenuta dall'onorevole Mazzioti, che un bisogno reale non ci sia di aggiungere altre leggi; perciocchè dove le industrie sono più giganti, dove i bisogni degli operai sono più imponenti, dove le disarmonie fra operai ed intraprenditori sono assai più accentuate che non in Italia, questo bisogno non è sentito.

Non esageriamo dunque, signori, questo bisogno neanche in Italia.

Però, potrebbe dirsi: le leggi non sono stazionarie; forse altrove non si è pensato a fare in beneficio della classe operaia, quello che oggi si potrebbe o si vorrebbe fare, e se l'occasione ci si presenta opportuna non la dobbiamo lasciar passare, anzi dobbiamo ghermirla perchè non ci sfugga.

Questa osservazione ci indirizza allo esame puramente giuridico della tesi, che il Governo tenta di risolvere col disegno di legge che si discute.

Vediamo se il concetto della presunzione della colpa, e della inversione della prova, possa esser sostenuto dai principii della ragione civile. Ma per esaminare esattamente la questione giuridica, io credo non sia utile il confondere la soluzione

che si può avere in base ai principii d'ordine pubblico, con la soluzione che necessariamente deve ottenersi in base ai principii del diritto privato. Sono principii diversi, che a conclusioni diverse ci conducono; confondendoli non possono recare che a conclusioni poco mature e poco studiate. Credo adunque sia necessario mantenere la distinzione, e considerare la soluzione del problema sotto il rapporto giuridico distintamente sotto i due diversi punti di vista, sia in applicazione dei principii del giure privato, sia in applicazione dei principii del diritto pubblico.

Fatta questa dichiarazione, signori, credo sia opportuno mettere la questione di fatto nella sua piena nudità, senza orpelli, nella sua schietta verità; verità nella quale credo che da tutti i lati della Camera si sia d'accordo.

Si dice: avvengono degli infortuni nel lavoro, principalmente per l'uso di meccanismi e di istrumenti che oggi si adoperano. Si conviene come fra gli infortuni del lavoro, solo il 20 per cento possano essere imputabili agli intraprenditori ai committenti o ai direttori del lavoro; l'80 per cento andrebbero in queste altre categorie: o colpa degli operai medesimi, o casi fortuiti, o casi d'infortunio dipendenti da cause ignote e inesplieabili; perchè se domani salta in aria un opificio, se domani esplose una caldaia, spesso coloro che avrebbero potuto dimostrare la ragione della esplosione, spariscono per l'esplosione medesima, sicchè resta assolutamente ignota la causa del disastro.

Per il 20 per cento dei casi, in cui legittimamente, anche con le leggi attuali, può esperirsi l'azione contro l'intraprenditore o il proprietario, credo che le nostre leggi non facciano difetto e che diano garanzie più che sufficienti, perchè l'operaio possa, quando ne ha diritto, essere indennizzato: nè è mancata mai la giustizia a buon mercato, anzi dirò la giustizia fatta a spese dello Stato.

Quando avviene un infortunio per causa di negligenza o per causa di disattenzione da parte degli imprenditori, da parte di coloro che debbono porre tutte le cure per prevenire l'infortunio, noi non abbiamo solo la riparazione civile del danno; ma abbiamo la stessa legge penale che si occupa delle lesioni corporali, che, senza intenzione di offendere, si possano recare per semplici fatti di negligenza. E la nostra legge penale permette che nel medesimo giudizio che s'inizia a cura del Pubblico Ministero possa essere chiamato il responsabile civile; senza che si sia forzati ad andare in giudizio separato; il magistrato penale, senza che

le parti se ne interessino con un procedimento in linea civile, provvede alla riparazione dei danni.

Ma per l'80 per cento degli altri casi l'operaio colpito dall'infortunio resta senza indennizzo. È un fatto doloroso, ma non a tutti i fatti dolorosi ci si può riparare: nè si può riparare ad essi commettendo un atto o cercando un obbligo che giusto non sia.

E presento un'altra ipotesi. Ma non è doloroso il vedere che le famiglie di tutti i valorosi soldati che restano sul campo di battaglia per difesa della patria, restino senza alcun indennizzo?

Forse l'opera e la vita del soldato che va sul campo di battaglia sembrano meno preziose e inferiori all'opera e alla vita dell'operaio?

Dunque, poichè per questi 80 casi su cento non è possibile provvedere, a termini di ragione e di giustizia, si vuol trovare un espediente purchessia, per far risarcire l'operaio creando o la presunzione della colpa o l'inversione della prova; perciocchè adottando tali teoriche in fatto avremmo questo risultato: che per tutti i casi in cui non è possibile indagare e dimostrare la vera ragione per cui l'infortunio si è verificato, resterebbe la presunzione della legge, e l'imprenditore, il proprietario, e l'architetto sarebbero tenuti solidalmente a risarcire un danno da essi non irrogato, nè per di loro oscitanza procurato.

Dunque noi per riparare ad un danno che non c'è possibilità di riparare in modo legittimo, verremo a creare una presunzione di legge per metterlo a carico del primo venuto.

Ciò, signori, a me non sembra giusto. Io credo che la responsabilità civile non possa avere altro fondamento che nella colpa; nè col disegno di legge che presenta il Ministero altro fondamento si darebbe a questa responsabilità.

Perocchè quando il Ministero ci dice che la responsabilità cessa tutte le volte che si dimostra l'esistenza del caso fortuito, il disegno ministeriale si fonda esclusivamente sulla colpa dimostrata o presunta. Quindi il concetto su cui si basa il diritto che per mezzo di questa legge si vuole assicurare non è altro che la colpa, salvo a vedere se la si debba dimostrare o la si debba solamente presumere.

Per potere sostenere il concetto della presunzione della colpa e dell'inversione della prova ho udito da parecchi rimproverarci, e cioè che noi vorremo cristallizzare le nostre leggi; che quante volte si attenda ad alcuna delle disposizioni del diritto comune noi, che leggiamo il Codice, ci solleviamo a far la rivoluzione perchè lo riteniamo intangibile.

Io, signori, non credo di appartenere a coloro i quali opinano che le leggi debbano rimanere cristallizzate, e che i codici siano immutabili. E potrei ricordare come poco tempo addietro, presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, nella occasione che si discusse una legge sul credito fondiario, mi feci autore di una proposta che appunto tendeva a completare e migliorare uno dei principali istituti del nostro paese regolati dal Codice civile: quello della trascrizione. Quindi non posso in massima meritare questo rimprovero perchè ho degli esempi troppo solenni per difendermi.

Però, se da un canto ritengo che le leggi ed i codici non debbano esser cristallizzati, al tempo stesso ritengo che in essi si trovino riepilogati i risultati di lunghissima esperienza, di studi lunghi, profondi, poderosi, sereni, e che non si possa nè si debba essere così corrivi a modificarli senza una lunga meditazione.

Ritengo altresì che nella legge comune ci sono dei principii immodificabili, perchè il giusto e il vero sono per sè stessi sostanzialmente eterni e immutabili.

Io consento che si possa, mettendo le mani al Codice civile, meglio disciplinare la formazione e l'assicurazione degli atti dello stato civile; ammetto che si possa meglio organizzare e disciplinare la famiglia; ma voi non potete distruggere nè lo stato civile, nè la famiglia; come voi, per qualunque volger di tempo, non potete abrogare l'obbligo che hanno i genitori di alimentare ed educare la propria prole.

Voi potete meglio disciplinare la forma delle contrattazioni, potete disciplinare le novelle contrattazioni che i bisogni sociali hanno fatto sorgere, come si è fatto nel Codice di commercio, regolarizzando il contratto dei trasporti cumulativi, quello delle Società cooperative; quello degli assegni bancari; ma voi non potete distruggere quel principio il quale stabilisce il vincolo giuridico che la riunione dei consensi in causa legittima crea fra i contraenti, e che immutabilmente dev'essere rispettato. È questo un principio che non può mutare mai, finchè la giustizia e le leggi saranno in onore.

Voi potete modificare la forma per dimostrare e assicurare il trasferimento della proprietà, ma il principio della proprietà non lo potrete distruggere, perchè altrimenti voi distruggereste l'intero Codice e l'intero organamento sociale possibile.

Noi abbiamo dunque nelle leggi delle disposizioni che possono essere mutate, migliorate, espli-

cate, completate, per meglio rispondere alle esigenze create dal progresso sociale; ma abbiamo anche dei principii i quali sono stati per secoli cristallizzati e resteranno cristallizzati per secoli ancora, perchè sono i principii fondamentali e immutabili di tutte le età, di tutti i popoli, e di tutte le leggi.

Ora, o signori, un principio che non è mutato mai, e che non può mutare mai, è quello che la colpa e la malafede non si presumono.

Fortis. La colpa, no; non è giuridico!

Picardi. La colpa si presume? Pregherei di dimostrarcelo.

Fortis. Il dolo sì, la colpa no!

Picardi. La colpa, oso affermarlo ancora, non è lecito presumerla, e dalle sane leggi non è mai presunta; e al pari che la colpa anche la malafede non è mai presunta; e quando l'azione e il diritto si debbano fondare sulla colpa e sulla malafede, fa bisogno di dimostrarle.

La presunzione non può essere ammessa: e quando un individuo sperimenta un diritto fa mestieri che faccia la prova del fondamento del diritto sperimentato.

Si è detto come non sia vietato al legislatore di creare delle presunzioni di diritto. Io non nego nè contesto ciò. Io ritengo che il legislatore abbia la facoltà di creare, quando le esigenze lo richiedono, delle presunzioni di diritto. Ma la legge non può crearle irrazionalmente. Le presunzioni di diritto non sono il prodotto della fantasia dei legislatori, ma debbono essere e formulare l'espressione della realtà delle cose, il risultato della realtà di ciò che ordinariamente accade.

Se voi poteste dimostrarvi che in tutti i casi in cui avvengono infortuni, la colpa si debba imputare all'imprenditore o al proprietario, allora sì o signori, io vi dico, la presunzione di diritto avrebbe il suo fondamento razionale. Ma quando convenite con me, e non potete disconvenirne, che la colpa dell'imprenditore o del proprietario non si riscontra se non nella minima parte dei casi, il creare una presunzione di diritto per generalizzare l'eccezione, ed elevarla in regola, sarebbe un fatto che i buoni principii non dico di diritto, ma di moralità, non potrebbero consentire.

Non parlo, o signori, di eccezioni che possono essere ammesse nella legge per la protezione dei deboli. Mi permetto affermare che questo è un linguaggio che giuridicamente non comprendo. Comprendo che possano esservi disposizioni eccezionali per gl'incapaci, ma per i deboli no. Gl'incapaci sono dalla legge protetti perchè non possono reggersi da sè medesimi. E in corrispettivo della

protezione che la legge accorda agli incapaci, li priva dell'esercizio di una lunga serie di diritti, che i capaci esercitano liberamente e senza sindacato.

Quindi le leggi ordinarie che in taluni casi speciali fanno delle eccezioni, e concedono delle protezioni, non concedono delle protezioni ai deboli, ma agli incapaci, a coloro a cui la legge stessa vieta l'esercizio di taluni diritti.

Che se noi, o signori, dovessimo andare alla ricerca dei deboli per farne una classe cui lo Stato debba protezione, io domanderei: quale è il metro per misurare la debolezza? E domanderei ancora se i cretini non abbondino più fra gli uomini che, senza lavoro, marciscono nell'ozio e nei vizi, e non siano in minor quantità tra quelli uomini che sono moralizzati e ritemperati dalla energia del lavoro. Noi in questi esami non possiamo entrare, perchè, se noi vi volessimo entrare, dovremmo distruggere tutto il nostro diritto privato; il quale ci dice con la formula eminentemente democratica che, dinanzi alla legge gli uomini capaci son tutti uguali.

Per difendere la tesi contraria, si è accennato ad altri esempi che nella legge nostra si vogliono vedere; a casi che vorrebbero reputarsi analoghi al nostro, per inferirne che, se in casi analoghi la presunzione della colpa si è accettata, niente vieta che anche nella tesi presente si accetti.

Per verità, di tali esempi ho sentito molto parlare in modo generico; ma in modo concreto non se n'è designato che un solo, quello contemplato dagli articoli 1588 e 1589 del Codice civile e riflettente la responsabilità anche degli incendi, messa a carico degli inquilini o l'altro identico del vettore.

Fra tutti gli esempi di cui si è parlato, questo è il solo che sia stato citato proprio in modo concreto. E si dice: ma, se la legge comune ha creduto, nel caso dell'incendio, di stabilire la presunzione della colpa negli inquilini e di invertire l'onere della prova, perchè non estendere il medesimo principio alla tesi attuale?

È questa una eccezione fatta in favore del proprietario nei rapporti coll'inquilino; facciamo anche un'eccezione per l'operaio nei rapporti coll'intraprenditore, e col proprietario.

Ma, o signori, se io dovessi accettare per ora l'affermazione generale che ho udito fare, che le disposizioni degli articoli 1588 e 1589 contengano un'eccezione ai principii generali, io potrei difendere sempre la mia tesi. Io direi: se così fosse, se realmente questi articoli contenessero una deroga ai principii del diritto comune, hanno

essi elevato a presunzione di diritto un fatto reale affermato già dal giureconsulto Paolo quando scrivendo sulle funzioni del prefetto dei vigili osservava: *incendium fit plerumque culpa inhabitantium*.

Quindi io potrei dire: la presunzione di diritto qui sta bene, perchè non farebbe altro che raccogliere e legalizzare un fatto reale, mentre nel caso opposto, la presunzione di diritto non si può ammettere, perocchè voi volete l'eccezione elevare in regola, perchè voi per il 20 per cento dei casi volete stabilire una presunzione di diritto che mi contempla l'altra differenza enorme dell'80 per cento.

Però, o signori, io mi permetto di notare che non è molto esatto lo affermare che gli articoli 1588 e 1589 del Codice facciano un'eccezione ai principii generali del diritto comune.

Anzi affermo che nella buona scuola da più di mezzo secolo questa teoria non si discute più; e posso in buona compagnia, e cioè col più eminente giureconsulto del secolo XIX, dire che mi fa sorpresa di udire ripetere da uomini eminenti, e riputatissimi, un errore che il Troplong aveva veduto con sua meraviglia affermato da un giureconsulto di mente acuta dal Duvergier.

Per convincervi che con quella disposizione non siasi fatta eccezione alle regole del diritto comune, nè creata una presunzione di colpa basterebbe notare, come quelle disposizioni non abbiano più impero quando il danno o l'incendio provengano dalla casa del vicino, col quale il proprietario danneggiato non ha vincoli e impegni contrattuali.

No, o signori, gli articoli 1588 e 1589 non vi stabiliscono un'eccezione ai principii del diritto comune, essi non creano una presunzione di diritto, ma essi nel determinare gli effetti di una obbligazione contrattuale offrono la più severa applicazione, la più scrupolosa applicazione dei principii generali che io difendo.

L'inquilino è obbligato finchè non prova che il danno sia derivato da caso fortuito, a risarcire il proprietario, non perchè ci sia la presunzione della colpa, o perchè ci sia la inversione della prova, ma perchè, per effetto del contratto di locazione, l'inquilino contrae l'obbligo di restituire la cosa ricevuta, nello stesso stato di integrità in cui a lui fu consegnata.

E da questa obbligazione non può liberarsi senza che faccia la prova del caso fortuito o della forza maggiore, appunto perchè *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Si è quindi inopportunamente invocato un esempio, che allegare non si può secondo i princi-

pii della scuola di diritto, che più da noi debbono essere accettati.

Io confuto una opinione, che è stata con troppa sicurezza finora affermata, e da nessuno sinora combattuta: ma sono in buona compagnia; dal Troplong al Laurent non vi ha giureconsulto fornito di studi severi che abbia potuto combattere le teoriche di costoro; e le quali ho qui pronte, e potrei leggerle per affermarvi più autorevolmente, che in quegli articoli non abbiamo che la più severa applicazione della legge generale.

Fortis ed altri. Li legga.

Presidente. Vada innanzi, onorevole Picardi, citi gli autori e ciascuno potrà verificarli. (*Si ride*)

Picardi. Io domanderò poi agli ammiratori delle armonie sociali; quale armonia risulterebbe dall'accettazione di questa legge?

Ai fini civili noi avremmo la presunzione della colpa e la inversione della prova. Ma poscia per il medesimo fatto, ai fini penali avremmo un'altro criterio opposto; non c'è più presunzione della colpa: la colpa dovrebbe essere provata. Sicchè noi per l'identico infortunio e fra le medesime persone vedremmo, il più delle volte, questa evidente disarmonia, che il magistrato penale vi direbbe: voi non potete essere responsabile di questo indennizzo, perchè la vostra colpa non è stata provata; ed il magistrato civile all'opposto vi direbbe: ma c'è la presunzione dalla legge che ha votato il Parlamento, e quindi anche che manchi l'azione dei danni e interessi come dipendente da reato di negligenza, pure la condanna dovrà sempre pronunziarsi.

Fortis. La colpa non è reato.

Picardi. La colpa e la negligenza sono punite come reato quando producono delle lesioni corporali.

Se le ragioni che si allegano fossero ragionevoli, per innovare ai principii stabiliti dal diritto comune, io domando perchè non dobbiamo modificarle per tutti? Ma chi non s'interessa della sorte degli equipaggi delle navi? Sovente l'equipaggio di una nave, va assolutamente distrutto, sia per l'imperizia del capitano, sia per l'ingordigia dell'armatore; perchè non dovete stabilire questa presunzione anche a vantaggio degli uomini di mare? Non sono forse i marinai, operai che contribuiscono non meno potentemente alla ricchezza e prosperità nazionale, di quanto vi contribuiscono gli operai delle officine? Perchè questa distinzione vogliamo stabilire, se la presunzione della colpa e l'inversione della prova credete che sia un principio giusto ed accettabile?

Perchè volete esclusivamente sancirla a favore

degli operai che sono nelle officine e non in favore degli operai che possono essere vittime di un infortunio, ma che all'opificio non appartengono? Se nell'esplosione di una caldaia o dalla caduta di un blocco di pietra viene ad essere colpito un sarto, un parrucchiere che per accidente si trovi a passare, non è esso un operaio che ha subito un'infortunio eguale a quello di un operaio di un'officina, il quale avrà diritto all'indennizzo?

Vedete bene, o signori, come non potendo spingere a tutti questi estremi, l'applicazione del principio che voi invocate, basterebbe questo per dimostrare come il principio erroneo sia; e che il principio erroneo sia, ve lo dicono in coro tutte quelle nazioni che non l'hanno voluto accettare, ad eccezione della repubblica elvetica.

L'onorevole Fortis e prima di lui l'onorevole Cuccia e poi anche l'onorevole Minghetti, hanno guardato la questione da un altro punto di vista, dal quale, io credo, che potrebbe meritare una discussione seria e grave; ed è il punto di vista sotto il quale da dieci anni si lavora in Europa, si lavora e in Inghilterra e in Francia ed in Germania, senza però che un concetto concreto sia potuto sinora da questo lavoro uscire. Si direbbe: ma badate, noi non dobbiamo questa questione trattarla più alla stregua dei principii del diritto privato. Sono le condizioni dell'industria che vengono radicalmente modificate.

La macchina sostituita all'uomo, la molteplicità di queste forze che sonosi riunite nelle officine, l'indirizzo generale economico del paese vi richiedono dei provvedimenti speciali, ma dei provvedimenti speciali fondati sopra principii tutt'affatto diversi da quelli con cui sono regolati i rapporti tra privati, regolati dal diritto civile; gl'infortuni sono per dir così insiti e inseparabili dal nuovo svolgimento delle industrie; non è quindi strano che per principio di un ordine generale e più elevato si facciano pesare sull'industria medesima tutti gl'infortuni che senza colpa di alcuno l'industria produce.

E sotto questo ordine di considerazioni si è veduto anche nella discussione avvenuta al Parlamento inglese proporre l'assicurazione obbligatoria e la Cassa per gl'infortuni. Ma come notai testè, non è a questi concetti informato il disegno di legge del Governo. Io accetterei la discussione sotto questo nuovo aspetto, o signori, perchè credo che sia il solo indirizzo che questo tema potrebbe seguire per venire a risultati soddisfacenti e veramente benefici per l'industria e per gli operai.

Appunto per la grande proporzione che hanno presa gli strumenti delle industrie; appunto perchè

trattasi di danni assai gravi, che possono esser considerati non più come danni della tale o tale altra officina, del tale o tale altro imprenditore od operaio, ma come danno, cui l'industria porta come conseguenza necessaria per sè medesima, allora sì che questi danni hanno diritto d'esser risarciti, ma non particolarmente dall'imprenditore o dal proprietario del singolo opificio, che insieme al danno dell'operaio il più delle volte ha sopportato il danno proprio ed in proporzioni nella maggior parte dei casi immensamente più vaste; in base a questo nuovo ordine di idee che esorbita i confini del diritto puramente privato, io sarei lieto di poter convenire che hanno diritto di essere quei danni risarciti; ma dagl'interessi industriali del paese i quali debbono collettivamente concorrere al risarcimento dei danni dipendenti dagl'infortunii nel lavoro. Ed a questo tendono gli studi che si fanno da per tutto, e che spero riusciranno fecondi per potere risolvere questo arduo problema.

A questo miravano i progetti presentati contro il disegno Nadaud all'Assemblea francese.

A questo tendono gli studi che si fanno in Germania, ed io spero che possano venire ad utili risultati, e tali che riparino ai danni cui si vuole provvedere, ma senza offendere i principii del diritto, senza offendere i principii della giustizia.

E se egli è vero che, vi hanno dei principii immutabili, che ci danno una luce costante e immutabile per indirizzarci nella formazione di tutte le leggi che siamo chiamati a discutere ed a sancire, badiamo bene a non perdere questa luce, facciamo che essa immutabilmente ci guidi, che ad essa tutte le nostre disposizioni si ispirino e si informino, al modo istesso che i raggi del sole hanno immutabilmente fecondato e continueranno immutabili a fecondare la vita dell'universo.

Ma la legge che ci si propone, a parte la vastità delle sue proporzioni, che non ha in altre leggi consimili riscontro, sarà essa utile agli operai, solleverà realmente la classe degli operai, o non aumenterà invece la tristizie della loro condizione? Io credo, o signori, che la legge proposta dal Ministero, anzichè diminuire le dolorose condizioni degli operai, verrebbe grandemente a rattristarle.

Essa non farebbe che accendere una serie di diffidenze, che preparare una guerra latente fra il ceto degli operai e il ceto dei proprietari e intraprenditori; accanto alle officine si vedrebbero sorgere fucine di difensori della classe peggiore, i quali verrebbero ad assumere l'impegno di accendere il fuoco tra l'operaio e l'imprenditore.

Voi vedreste sorgere altresì per gl'intraprenditori altri interessi gravi che tornerebbero a danno dell'operaio.

Penetriamo alquanto nel circuito di un'officina e veniamo a studiarne l'andamento. Nella massa degli operai, e specialmente degli operai italiani, io credo che si riscontri quasi sempre la più perfetta armonia tra l'operaio e l'imprenditore; non mancano gli elementi turbolenti, ma questi sono in grandissima minoranza.

L'operaio nostro, non solo in Italia, ma fuori, si è sempre distinto per la sua operosità, per la sua modestia, per la sua sobrietà; e, in corresponsività del suo contegno, noi vediamo come gl'intraprenditori non congedano gli operai quando scema il loro lavoro, o quando per causa di malattia o di età non possono più servire con la primitiva attività e diligenza; noi vediamo che prendono i figli degli operai come alunni, perchè possano progredire, ed istruirsi nell'arte che poi debbono seguire per procurarsi un'onesta sussistenza.

Ma credete voi che, dopo la promulgazione di questa legge, l'intraprenditore di lavori non sia interessato a fare una scrupolosa e severa scelta de' suoi operai? Che non comincerà a mettere da parte tutti quelli che per ragioni di infermità o di età possano compromettere tutta quella diligenza che è necessaria a diminuire i danni che dalla negligenza possono derivare? Che non sia interesse dell'intraprenditore, del fabbricante di escludere dalla sua fabbrica o dalla sua officina tutti quei ragazzi che, fino a questo momento, accettò per allievi, e che possono rappresentare la minaccia di un pericolo? E credete con ciò di avere fatto del bene alla famiglia degli operai? Io credo di no.

Nè questo è il solo danno che arrecate agli operai: la promozione cui ordinariamente aspira l'operaio intelligente, è quella di diventare egli stesso intraprenditore. Difatti, tutti quelli che si sollevano colla loro intelligenza dalla massa comune, desiderano che giunga il momento in cui possano divenire intraprenditori di lavori o direttori di officine.

Ebbene, credete voi che, dopo la promulgazione di questa legge, sia facile ufficio quello dell'intraprenditore? Voi, con questa legge, rovinerete tutti i piccoli intraprenditori a beneficio dei grandi, dei quali tanto vi lagnate. I grandi intraprenditori hanno i mezzi, e potranno garantirsi con le Società di assicurazione; ma i piccoli intraprenditori non potrebbero sopportare queste spese. Voi non farete quindi che rendere gli operai

schiaivi dei grandi intraprenditori; voi renderete impossibile la emancipazione di essi, e l'associazione fra loro, e accentuerete maggiormente la dolorosa lotta fra capitale e lavoro.

Non sarà fuori proposito anche il sottoporvi un'altra considerazione di ordine economico.

Se egli è vero che lo scopo cui mira questo disegno di legge sia quello di trovare qualcuno che paghi l'80 per cento degli infortuni che non troverebbero risarcimento, volere o non volere, questa spesa qualcuno bisogna pur che la paghi, e però essa eserciterà la sua influenza o sui salari diminuendoli, o sulle spese di produzione, aumentandole.

Or credete voi l'industria in Italia sì provetta e potente in confronto di quella dei paesi vicini, che tanto accanita ci fanno la concorrenza, da poter sopportare questa nuova spesa, di cui sono esenti le industrie francesi, inglesi e tedesche, che fanno alle industrie italiane una lotta incessante? Voi non fareste con ciò che danneggiare le industrie invece di farle prosperare, e non farete nemmeno il vantaggio degli operai perchè diminuirà il lavoro e la ricerca dei lavoratori.

Ma la proposta, ed i provvedimenti suggeriti dalla Commissione parlamentare sono essi veramente inefficaci?

Non assicurano essi nessun beneficio agli operai?

Io potrei ricorrere all'autorità dell'onorevole Fortis, il quale, a differenza di tanti altri oratori, ha riconosciuto che il concetto di promuovere l'applicazione di regolamenti atti a disciplinare le industrie, sia uno dei provvedimenti più efficaci per prevenire e scemare il numero degli infortuni, che si deplorano continuamente sui lavori.

I regolamenti che disciplinano il lavoro sono l'espedito, che è stato seguito dalle nazioni più di noi provette nelle industrie come i soli atti a prevenire gli infortuni ed a scemarne il numero, e la gravità.

Riscontrate anche le stesse leggi svizzere e vedrete, come ho già detto, che la legge del 1881 è stata preceduta da una del 1877 che disciplina il lavoro delle fabbriche. Riscontrate la legge dell'Austria-Ungheria, e vedrete come essa, sempre mantenendo integri i principii del diritto comune, abbia trovato necessario nei paragrafi 93 e 94, che sono inseriti in una delle relazioni ministeriali, di stabilire le norme, per assicurare la tutela degli operai nelle industrie, e di dedurre dalla trasgressione dei regolamenti la prova della colpa, e con essa la prova della responsabilità.

E la via dei regolamenti non è quella che da

secoli si è in questa materia costantemente seguita?

Che cosa sono i regolamenti di polizia urbana e d'igiene senonchè norme dirette a prevenire gli infortuni in danno dei cittadini?

E in questa città di Roma che fu tanto rattristata dai frequenti infortuni avvenuti nei lavori di edificazione, non è stato sufficiente il destarsi delle autorità politiche e amministrative, perchè senza bisogno di leggi speciali, siasi potuto vedere finito o grandemente scemato il numero degli infortuni?

E sopra tutti i regolamenti ne ricorderò uno che basterà per tutti perchè è regolamento mondiale. Uno degli infortuni che nel secolo che discorre ha fatto lungamente e maggiormente palpitare le nazioni civili è quello proveniente dall'urto delle navi a vapore. Tutte le nazioni si sono interessate non per cercare il colpevole che risarcisca i danni, ma per cercare di diminuire il numero degli urti tra le navi. Ebbene; a quale espediente si è ricorso se non a quello di un regolamento, il quale prescrive il numero ed i colori dei lumi, che debbono le navi a vapore portare, ed i segni, i movimenti e le manovre che ciascuna nave deve fare, per impedire gli urti o gli abbordaggi come dicono i francesi? E basta la trasgressione al regolamento per stabilire la prova della colpa, per dar diritto all'indennizzo.

Dunque se lo scopo che noi ci proponiamo è quello di prevenire anzichè quello di vendicare gli infortuni, io credo che la via suggerita dalla Commissione sia la più opportuna per diminuire il numero e la gravità delle sventure occasionate dal lavoro.

I regolamenti dunque è necessario che ci sieno e non possono dovunque essere uniformi. Voi non potete con un regolamento generale regolare il modo di costruzione in tutta Italia; perchè il regolamento va mutato secondo che mutano i materiali di costruzione, secondo che mutano gli arnesi con cui si costruisce.

Quindi, quando la Commissione vi proponeva di stabilire con regolamenti le norme con cui il lavoro doveva essere disciplinato, vi dava un suggerimento consigliato dall'esperienza di tutti i popoli, adottato dalle leggi straniera, ed in moltissimi casi anche dalle leggi nostre.

Nè credo che debbano ritenersi inefficaci tutte le altre disposizioni che la Commissione ha proposto, quando vi ha assicurato, ai semplici fini civili, l'azione del magistrato per accertare la prova della cagione del disastro; quando vi ha ammesso fin dal principio del processo il gratuito

patrocinio; quando vi ha sancito delle disposizioni che mantengono l'inalienabilità dei diritti al risarcimento del lavoro, l'insequestrabilità di ciò che da questi diritti deriva.

Sicchè a me sembra, o signori, che opera assai più utile, assai più lodevole il Parlamento italiano farà nell'accettare la proposta della Commissione di quella che farebbe nell'accogliere il disegno poco conforme ai principii della ragion civile oltrechè troppo vasto e troppo estensivo che presentava il Ministero.

Io, fra l'articolo 1° del Ministero e quello che negli emendamenti veggio proposto dall'onorevole Maffi, dichiaro che trovo molto più razionale e molto più accettabile l'articolo presentato dall'onorevole Maffi di quello che mi sembri l'articolo presentato dal Ministero.

Credete, o signori, che la mia convinzione è questa: accettando questo disegno di legge, noi non faremmo opera di savi legislatori nè di progresso; ma torneremmo a parecchi secoli dietro, alla massima della barbare pagana così felicemente espressa dal cantor del Buglione, nel pur troppo noto endecasillabo:

Purchè il reo non si salvi il giusto pera,

(Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto de' Dauli.

Dotto de' Dauli. Brevissime parole, perchè il campo sembrami già mietuto dai valenti oratori che mi hanno preceduto, e perchè crederei, aggiungendo altre parole, di sciupare un tempo che reputo prezioso, massimamente in vista dei numerosi ed importanti disegni di legge che rimangono a discutere.

Il disegno di legge presentato dal Ministero, quantunque non sia veramente quale avrebbersi potuto desiderare, pur nondimeno si deve considerare come il primo passo sulla via di quelle riforme e di quelle leggi sociali che varranno a migliorare la condizione delle classi lavoratrici, o dirò meglio, le condizioni e le mutue relazioni di tutti i componenti la umana famiglia.

Lunga è la via che resta a percorrere per raggiungere questi miglioramenti, e noi, non potendo salutare il sole della prosperità e della civiltà allo zenit, ci contenteremo oggi di salutarne l'aurora.

Intanto agli avversari del presente disegno di legge ministeriale mi limiterò a dire: pensate che questa è la prima volta che vien proposto un disegno di legge con lo scopo di meglio riparare agli infortuni provenienti dal lavoro, pen-

sate che non vi sarà mai proporzione possibile tra il danaro ed il sangue! E che se oggi questo disegno di legge, ispirato a meglio tutelare la vita delle classi operaie, e suggerito dalla ragione umana, dovesse naufragare o dovesse esser rimandato alle calende greche, sarebbe grave errore, e ci meriterebbe amari rimproveri dalle classi lavoratrici, le quali appunto nei rappresentanti della nazione, ossia del popolo, si affidano per il miglioramento del loro avvenire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Saint-Bon. (*Segni d'attenzione*)

De Saint-Bon. Io non debbo dire che pochissime parole. Spero che la Camera, che sempre mi ha onorato della sua cortese attenzione, non vorrà privarmene in questa circostanza, tanto più che non ho mai abusato della sua cortesia ed anche questa volta sarò brevissimo.

Mi sono astenuto dal parlare in molte circostanze in cui pareva che avrei dovuto farlo, come ultimamente nella legge sulla marineria mercantile, ma su quella legge vedeva le parti del marinaro così maestrevolmente sostenute da illustri avvocati che ho creduto di poter tacere; e credo che tra poco il risultato dell'urna dimostrerà che mi sono apposto bene.

Ma per questa ragione spero anche che oggi, trattandosi di una legge in cui forse la professione dell'avvocato è più specialmente additata, si permetterà a un marinaro di dire poche e schiette parole (*Harità*) senza pretensione e senza eloquenza. Nei giorni passati ne avete avuta tanta eloquenza, che disadorna, se non altro a mo' di diversivo, qualche parola potrà forse piacere.

D'altra parte non si può dire che questa legge non abbia attinenza anche colla marineria. Fra i lavoratori che maggiormente corrono pericoli di ogni genere, per i quali il pericolo è anzi elemento di vita, e per cui una legge come quella che noi abbiamo davanti agli occhi sarebbe esiziale, i marinai sovrastano a tutti gli altri.

Ma su di questo tornerò in seguito.

Il motivo che mi ha indotto a prendere parte alla presente discussione è questo: dopo aver udito gli argomenti coi quali parecchi oratori osteggiavano il disegno di legge ministeriale, parendomi che il mio modo di vedere non fosse completamente espresso, dovetti chiedere a me stesso: è onorevole per te, deputato al Parlamento, il tacere quando si discute una legge che avrà tanta importanza per l'avvenire del paese?

La risposta fu negativa; perciò mi indussi a parlare.

Intendo parlare contro il disegno di legge mini-

steriale e contro alcuni dei principii ai quali il medesimo è informato; e dico contro alcuni principii solamente, perchè il fine che il Ministero intende di raggiungere io lo lodo e lo approvo interamente, onninamente.

Io credo nell'intimo del cuore che in una società bene ordinata tutti gl'individui privi del necessario ed inabili fisicamente a procurarselo debbano ricevere aiuto sufficiente. Questa è la mia profonda convinzione.

In molti casi credo che la nostra società anche ora provveda. Provvede legislativamente; provvede per mezzo di Istituti, di Opere pie; provvede in varie guise più o meno buone; ma in molti casi provvede.

Ma esistono molte lacune, questo è vero, ed il Ministero viene a dirci: con questo disegno di legge io colmo una di queste lacune.

Questo pensiero è certamente molto lodevole. Noi, volere o non volere, in questo mondo siamo tutti fratelli: questa è la verità vera. Qualunque sia la nostra condizione sociale, qualunque sia la differenza di casta (giacchè, purtroppo, checchè altri ne pensi, le caste esistono) l'onorevole presidente del Consiglio e l'ultimo spazzacamino, (*Sivide*) le persone più ricche e le più povere, tutti sono fratelli.

Ora io credo che il progresso vero che deve fare la società, sia verso il riconoscimento e l'applicazione pratica di questo principio. Questo è indubitato; e chi lavora in questo senso, senza secondi fini, fa opera santa.

Il fine dunque che il Ministero dice di voler raggiungere è buono, ma sono altrettanto buoni i mezzi che adopera? Per essere buoni devono avere due qualità, devono cioè essere equi ed efficaci.

Considererò i mezzi proposti dal Ministero sotto questi due aspetti, ma li considererò anche sotto un terzo aspetto che implicitamente racchiude gli altri due.

Io, come ebbi già altra volta occasione di esporre ai miei elettori, ripeto qui, che vi è un criterio certissimo per assicurarsi della bontà di una legge sociale, ed è questo: se la legge accresce il legame affettivo tra le classi sociali siate certi che la legge è buona; se l'opposto avviene, siate certi che è pessima.

Fortis. E a chi spetta giudicarlo?

Di Saint-Bon. Ora, o signori, colla scorta di questi principii, io passerò a fare alcune considerazioni intorno alla legge proposta dal Ministero.

La legge dell'umanità è il lavoro. " Mangerai il pane, col sudore della fronte. " Questa è la legge dell'umanità ed è legge cui nessuno sfugge.

Può sembrare che qualcheduno vi sfugga; ma è più apparenza che realtà. Io ritengo che tutti siamo operai: perchè, se non di tutti lavora la mano di tutti lavora qualche organo; ed il lavoro non è una eccezione ma è la regola. E quando anche vi fosse qualche eccezione, questa eccezione, come si dice volgarmente, confermerebbe la regola. Dunque il lavoro è la legge a cui siamo fatalmente soggetti.

Ma bisogna tener conto di questa circostanza: che al lavoro che dobbiamo necessariamente fare, in tutte le sue molteplici manifestazioni, è sempre collegato il pericolo; sempre e poi sempre.

Già l'uomo, anche nello stato di riposo, è in pericolo; ma quando poi incomincia a camminare, i medici ci dicono che dal movimento dei muscoli, dalla compressione delle arterie e delle vene, dall'alterno moto del polmone, da mille circostanze, deriva ad esso un costante pericolo di morte. Questo nel camminare. Non parlo del cavalcare; il proverbio vi dice: " Uomo a cavallo, sepoltura aperta. " Procediamo oltre e passiamo alla pastorizia. Voi sapete che nella pastorizia, quantunque ai nostri tempi essa presenti pericoli molto minori, forse, che pel passato, pure si incontrano pericoli di ogni specie, e per gli animali selvatici e per gli animali domestici contro cui si deve lottare.

Nè priva di pericoli è l'agricoltura; l'agricoltore usa il ferro, usa la falce, cade dagli alberi, si ferisce, perde un membro o la vita.

E la marineria? Essa, poi, è di tutte le professioni quella dove si incontrano maggiori pericoli. Questo è indubitato. La vita del marinaio, specialmente del marinaio che va sulle navi a vela, è una vita di continuo pericolo. Quante volte non ci accade di leggere: è aspettata, da due mesi, la tal nave o la tal'altra? E perchè non è tornata?

È andata a fondo perchè aveva qualche pezzo guasto; è andata a fondo perchè ha incontrato in mezzo al mare qualche scoglio; è andata a fondo perchè si è fatta una falsa manovra? Chi lo sa? I marinai sopra una nave a vela sono esposti a mille lavori penosi in posizioni difficili con pericolo di cadere sfracellati in coperta o nel mare agitato per essere preda delle onde furiose o del pesce cane. Persino dalla coperta un colpo di mare li porta via talvolta e li consegna nelle braccia della morte. Insomma, se analizziamo una dopo l'altra tutte le professioni, troveremo che tutte presentano pericoli.

Ma si dice; nei tempi moderni le condizioni della scienza, del progresso, delle industrie sono

mutate, e le condizioni del lavoratore sono peggiorate. Io non lo credo.

Si parla di muratori che cadono nel costruire le fabbriche; ma forse quando si sono costruite le nostre colossali basiliche, come quella di San Pietro, o il Duomo di Milano, o il palazzo Pitti, o il Farnese, non si ebbero disgrazie come succedono al giorno d'oggi? Le disgrazie, ripeto, sono la conseguenza necessaria del lavoro, qualunque sia la sua forma.

Mi sarebbe molto facile di continuare questa enumerazione, ma in parte vi ha supplito già ieri l'onorevole Umana, che nelle sue premesse così lucide, quantunque non sia venuto nelle mie conclusioni, ha svolto in parte questo concetto. Quindi posso dispensarmi dal parlare di molte altre industrie; quello che egli ha detto in proposito mi pare che basti.

Dunque l'uomo deve lavorare, se vuole vivere, perchè la terra per niente gli dà niente, e se lavora corre pericolo.

Le statistiche citate dal relatore della Commissione ci dicono che la proporzione dei casi di disgrazie che avvengono per effetto del pericolo naturale è dell'80 per cento, e che il 20 per cento soltanto è attribuibile a colpa di terze persone. Qualunque sia l'industria che voi consideriate, trovate fatalmente, nell'ordine della natura, queste disgrazie e questa proporzione.

Eppure dovete lavorare, di lì non si sfugge; dovete lavorare; e lavorando, correte sempre pericolo. Ora, signori, fino al giorno d'oggi, l'uomo, rendendosi conto di questa condizione umana, da cui non si può sfuggire, diceva:

« Che giova nelle fata dar di cozzo? »

Questo era il concetto della umanità.

Oggi il ministro ci presenta un disegno di legge per taluni lavoratori, soggetti a disgrazie, escludendo però la grande maggioranza degli operai; e crede di aver trovato un rimedio alle disgrazie nell'attribuirne la responsabilità ai padroni, agli imprenditori.

Questo disegno di legge non raggiunge manifestamente il suo fine, perchè, dal momento che l'80 per cento delle disgrazie non derivano da colpa dei padroni o degli imprenditori, e dal momento che noi dobbiamo sperare che « vi siano dei giudici a Berlino, » dobbiamo concludere, che nell'80 per cento dei casi, i tribunali daranno ragione al padrone e l'operaio ne avrà quanto prima, e l'effetto della legge sarà zero, sotto il punto di vista del vantaggio dell'operaio.

Ma, sotto un altro punto di vista, questo di-

segno di legge avrà un effetto grave, un effetto infausto.

Vi è nell'uomo una disposizione naturale a reagire. Voi avrete molte volte visto, che il bambino, urtando il capo contro uno spigolo, si rivolge contro di esso, e con le sue manine dà dei colpi infantili, per vendicarsi di quello spigolo che gli ha fatto male.

Ora questo sentimento esiste in tutta l'umanità. Che cosa fa il disegno di legge ministeriale? Di questo male che l'operaio soffre e che deve soffrire necessariamente...

Giovagnoli. Chiedo di parlare.

De Saint-Bon. ...perchè è insito all'umana natura, di questo male il disegno di legge ministeriale attribuisce la responsabilità all'abbiente, al padrone, all'imprenditore, esso segna un individuo all'ira, ai rancori dell'operaio. (*Bravo! — Commenti*)

Questo è l'effetto del disegno di legge; quindi esso non solo non fa nessun bene all'operaio, ma eccita in lui un sentimento d'odio contro un'altra classe di persone.

Ora, certamente io non intendo che questo concetto possa essere stato nella mente dell'onorevole Berti quando elaborò questo disegno di legge, ma esso ne è la conseguenza logica. Debbo poi ripetere che voi avete scelto soltanto alcune poche categorie di operai, mentre tutte le categorie di operai si trovano nelle medesime condizioni. Inoltre voi seminate un cattivo principio che, appunto perchè cattivo, feconderà prodigiosamente e abbraccerà tutto l'ordine sociale. Ed il risultato finale sarà che, qualunque persona si trovi colpita da un infortunio, avrà, in conseguenza del principio che informa il progetto ministeriale, una persona cui addebitarne la responsabilità e la colpa, una persona sopra cui sfogare il suo odio; quindi odio universale di tutti gli uomini tra loro.

Ma questo non basta, o signori, v'è un'altra conseguenza della stessa legge che a mio giudizio è ancora più grave. L'onorevole relatore della Commissione, che ho già citato, ci fa sapere che nell'80 per cento dei casi il padrone è perfettamente innocente e non ha colpa nessuna nei danni avvenuti. Dobbiamo pertanto ritenere che nell'80 per cento dei casi i tribunali assolveranno il padrone. Ebbene, quando avrete infuso nell'operaio il concetto che il padrone ha sempre torto, quest'80 per cento di assoluzioni gli forniranno la prova che la giustizia è vendecchia; e l'operaio nutrirà allora anche per i tribunali disprezzo ed odio.

Dunque: eccitamento all'odio mutuo dei cittadini, eccitamento al disprezzo della magistratura, sono le conseguenze di questa legge; dunque essa è cattiva e non deve esser votata.

Ma mi si dirà: dunque voi non volete che si provveda alla sorte dei lavoratori e degli operai di cui il Ministero si è preoccupato?

Ed io vi rispondo che desidero anzi che si faccia qualche cosa non solo per loro, ma per tutti. Ma, mentre il disegno di legge ministeriale come abbiamo veduto non provvede agli operai, rimane il sistema dell'assicurazione che fu proposto da taluno; il qual sistema provvede efficacemente, perchè, almeno coll'assicurazione, l'operaio sarà tutelato; l'operaio ferito sarà assistito, e quello che avrà perduto la vita, avrà lasciato la famiglia colla soddisfazione nell'animo che essa potrà continuare una vita se non agiata, almeno tollerabile.

Al sistema dell'assicurazione fece due obiezioni l'onorevole Minghetti.

La prima di esse è quella che, in ultima analisi, chi finirà per pagare la rata di assicurazione sarà l'operaio.

Ora, io credo, che questo effettivamente avverrà, ma credo nel tempo stesso che nell'80 per cento dei casi di infortunio la cosa sarà giusta e legittima. Nel 20 per cento che rimane non sarà però giusto che l'operaio paghi; ma a questo 20 per cento si può provvedere col sistema di organizzazione della Cassa di assicurazione generale per gli operai, dando a questa l'obbligo di pagare in tutti i casi con diritto di farsi rimborsare dal colpevole, e con obbligo al colpevole di pagare anche lui direttamente l'operaio.

È questione di buona organizzazione e nient'altro.

L'onorevole Minghetti ha pure osservato, che il sistema delle assicurazioni non stimola i fabbricanti, mentre la legge che si è presentata li stimola ad avere gran cura del materiale intorno al quale lavorano gli operai. Ebbene, a mio avviso, il sistema delle assicurazioni produrrà lo stesso effetto.

Infatti non sarà più l'operaio che dovrà far valere la sua causa davanti ai tribunali, ma sarà invece una Società di assicurazione, fornita di potenti mezzi e difesa da valenti avvocati; essa quindi sarà molto più temuta che non il semplice operaio.

Infine l'onorevole Minghetti citò ieri incidentalmente un libro di cui lesse il titolo, libro che trattava di una Società di patronato per la tutela degli operai. Ebbene io credo che questa Società di patronato sia un nobile esempio da doversi imitare;

credo anzi che il Governo istesso potrebbe istituire un Comitato generale di patronato, che si estendesse a tutto il regno. Comunque sia, io conchiudo col dire, che il sistema delle assicurazioni torna di vantaggio all'operaio ed eccita l'affetto tra le varie classi sociali, mentre invece il sistema proposto dal Governo non provvede all'operaio ed eccita le classi sociali all'odio. La Camera può scegliere. (Bene! a destra)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

Sineo. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione generale, solo riservandomi di proporre nella discussione degli articoli qualche modificazione a talune disposizioni, che non mi paiono conformi a quei giusti e lodevoli concetti che dirigono il complesso del progetto. Non ho potuto assistere a tutta la discussione, e non avrei perciò voluto espormi al pericolo di ripetere, con assai minore efficacia, argomenti già addotti da oratori molto più valenti di me in favore del disegno di legge ministeriale. E tanto più poi in questo divisamento mi dovrebbe ora confermare l'intervento a questa seduta, e la presentazione di un ordine del giorno, dell'onorevole Berti, il quale può meglio di ogni altro difendere un disegno, che fa parte di quella legislazione sociale, opera sua, nobile impresa, alla quale egli si è dedicato con tanta cura, e con tanto affetto. Ma le accuse vivacissime in questa discussione lanciate contro il disegno ministeriale severamente giudicandolo come una violazione aperta della legge civile, del diritto comune, una offesa ai più elementari principii, ai più naturali sentimenti di giustizia, mi inducono a far conoscere fin d'ora il concetto della modificazione, che io avrò l'onore di proporre all'articolo 1, inquantochè, quando la Camera le avesse a fare benevola accoglienza, nulla assolutamente, a parer mio, rimarrebbe nel progetto di contrario alla nostra legislazione imperante, nulla che non sia una rigorosa ed evidente esplicazione delle massime sancite dal nostro Codice civile.

Del resto, io non mi spaventerei gran ché quando si trattasse effettivamente di una deroga alla legge civile, ove questa deroga fosse conforme alla legge naturale e richiesta dalle esigenze del diritto *constituendo*. Io non divido i timori dell'onorevole Mazziotti, e dell'onorevole Filii-Astolfone: come ogni altra parte dello scibile umano, il diritto progredisce, e nessuno vorrà contrastare la verità del detto del giureconsulto francese: *le droit marche*.

Ed all'onorevole Mazziotti, il quale giustamente

invocava il diritto romano come fondamento di tutte le legislazioni civili odierne, io dirò che un esempio appunto di questo concetto che il diritto cammina lo abbiamo splendidissimo nello stesso diritto romano dallo *strictum ius* delle 12 tavole ai principii di equità introdotti dal diritto pretorio, e poi a quei responsi di giureconsulti tratti *non tantum ex praetoris edicto, sed ex intima philosophia*, che acquistavano forza di legge, ed inducevano ad esclamare: *est domus iurisconsulti totius oraculum civitatis*.

La difficoltà di intraprendere ad ogni tratto una modificazione alla codificazione che deve essere un lavoro lungo, lento, se ha da rispondere ai principii che ne determinano l'utilità e l'importanza, impone necessariamente che si facciano leggi speciali le quali modifichino in parte la legislazione dei Codici, e suppliscano alle lacune che in essa si trovano.

E questo esempio ce lo dà la Francia, la quale, mentre è conservatrice tenace di quella codificazione del 1808 che è stata il frutto giuridico della rivoluzione dell'89, con disposizioni speciali venne a provvedere alle esigenze dei tempi mutati, dei progressi sociali, del movimento delle industrie e dei commerci, mentre un'altra parte delle sue riforme giuridiche si limita ad introdurre semplicemente con una innovazione in quella giurisprudenza costante che viene dal beneficio di una Corte di cassazione unica i cui pronunciati autorevoli sono attesi come massime di diritto anche presso le altre nazioni civili.

Fino a che non si fa che sostituire un concetto giuridico ad un altro concetto giuridico, sino a che la legislazione non perde il suo indirizzo scientifico che è poi nient'altro che la verità e la giustizia accompagnate da bontà di metodo e da chiarezza di esposizione, non dobbiamo essere arrestati nella via delle utili riforme giuridiche dal timore di fare un qualche strappo alla legge vigente, se non vogliamo meritarcene il rimprovero che colla legalità uccidiamo il diritto.

Ma nel caso concreto la questione è molto più semplice. Non si tratta punto di deroga ai principii stabiliti dal diritto civile, bensì di renderli più applicabili e più efficaci.

Siamo di fronte all'articolo 1151 del Codice civile per cui qualunque fatto dell'uomo obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno e del successivo articolo 1152, che rende ognuno responsabile del danno che ha cagionato, non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza ed imprudenza; in altre parole non solamente per fatto positivo, ma anche per

fatto negativo, non solamente per commissione, ma anche per omissione, per avere ommesso di fare ciò che far si doveva.

Or bene, questi principii ricevono la loro esplicazione nei due sostanziali concetti del disegno del Ministero, quelli appunto che paiono in contrasto col Codice civile ed invece sono implicitamente in esso contenuti, cioè la presunzione legale in favore del danneggiato, che egli sia vittima dell'altrui colpa, e l'obbligazione solidale di coloro i quali ne sono in qualche modo responsabili.

La regola generale che *qui allegat probare debet* sussiste soltanto quando non è dalla legge stabilita una presunzione contraria al reo, al convenuto.

Questa presunzione *iuris* dovrebbe ammettersi tuttavolta che l'indole del rapporto giuridico è tale da determinare *a priori* un indizio di colpevolezza nel convenuto, o riesce più facile a quest'ultimo somministrare le prove della sua innocenza, che all'attore quelle della reità, a questi di accusare che a quegli di difendersi.

Nè mancano infatti casi nei quali la legge civile non abbia espressamente sancito tali principii.

Il conduttore è responsabile fino a prova contraria della perdita e della distruzione per incendio della cosa locata; vi è la presunzione *iuris* che egli sia colpevole di questa perdita o di questa distruzione. Così avviene anche per il vettore, il quale si ritiene responsabile, del pari sino a prova contraria, nel trasporto delle merci, delle avarie o della perdita che possono soffrire durante il viaggio.

Ed ora, ciò che si fa per il vettore, che si fa per la locazione delle cose non dovrà farsi per la locazione dell'opera?

Ciò vorrà dire che si tiene in minor conto, che meritano minori guarentigie la salute, la vita dei cittadini, che quelle sostanze, le quali possono essere in gioco nelle industrie dei trasporti o nei contratti di locazione, dove pure la somministrazione delle prove sarebbe pel danneggiato assai meno difficile di quel che non sia all'operaio per i danni sofferti nell'esercizio del suo mestiere.

L'uno e gli altri incontrano le difficoltà oggettive del fornire una prova negativa, che cioè non furono prese quelle cautele e quelle misure che avrebbero potuto prevenire il disastro.

Ma trattandosi d'infortuni nel lavoro si aggiungono grandissime difficoltà soggettive poichè, come diceva molto giustamente l'altro giorno l'onorevole Minghetti, l'operaio non ha nè l'intelligenza nè la libertà di ottenere il risarcimento del danno sofferto, se non è aiutato, agevolato

dalle istituzioni. Come potrà l'operaio ferito, durante la sua infermità, mancando di ogni specie di mezzi, povero, ignorante, intentare giudizio, e somministrare la prova della colpa del suo padrone, del suo committente? Come potrà ritenersi ciò possibile tanto più se si considera come ora con la grande estensione delle intraprese industriali organizzate sulla più minuta divisione del lavoro, sia difficile per l'operaio di accertare i fatti e di risalire alle cause? E se non lo può fare l'operaio ferito, come potrà esser fatto dalla vedova o dai figli dell'operaio che sia stato vittima del suo lavoro?

Egli non sarà neppure nella maggior parte dei casi caduto solo, e coloro i quali avrebbero potuto sorreggere colle loro testimonianze il buon diritto della famiglia superstite, come furono i suoi compagni di lavoro, saranno stati pure i suoi compagni di sventura, e condannati alla stessa sorte fatale.

L'imprenditore invece si trova in una posizione ben diversa. Egli non ha da offrire che una prova positiva, cioè la prova di aver preso tutte le cautele necessarie per impedire un disastro, la prova che è intervenuto o un avvenimento fortuito, o un caso di forza maggiore, o un fatto dell'operaio stesso che chiede il risarcimento, o di terze persone, qualche cosa che valga ad escludere la sua imputabilità nel disastro, e ciò trovandosi per posizione, per mezzi, per conoscenza d'uomini e cose con tutte le prove facili ed alla mano.

Quindi io rimasi molto meravigliato di sentir dire dall'onorevole Mazziotti che l'onere della prova a carico dell'intraprenditore porta implicitamente che anche il caso fortuito darà sempre luogo all'indennità richiesta. Se ciò fosse effettivamente racchiuso nel disegno di legge, mi affrettarei a respingerlo.

Io non posso accettare l'opinione dell'onorevole Fortis il quale ritiene che il risarcimento dovuto dall'imprenditore non debba essere considerato che come un rischio naturale dell'industria, come un'alea che l'industria deve sopportare.

Ammetto largamente che l'operaio nelle attuali condizioni dell'industria, mettendosi in balia del padrone e dei grandi meccanismi che egli non conosce che molto imperfettamente, lo faccia colla fiducia, colla sicurezza che il padrone gli tutelerà la vita e la salute; per cui ha diritto di esigere che si prendano tutte le cautele e garanzie necessarie ad assicurargli l'incolumità della persona.

Ma io non vado sino al punto da ritenere col-

l'onorevole Fortis che il padrone sia pur responsabile quando, usata tutta la migliore volontà, usata tutta la oculatezza necessaria, un disastro sia avvenuto per cause a lui affatto estranee ed indipendenti. E non ci va neppure il disegno di legge proposto, dacchè l'onere della prova è ben lontano dal significare il rifiuto, la negazione della prova.

Ma, si dice, è difficile troppo il distinguere il caso fortuito dal caso in cui intervenne colpa, negligenza, imprudenza per parte dell'imprenditore. In 80 casi su 100, si è perfino detto, non è possibile di fare questa distinzione. Mi pare che vi sia qualche esagerazione anche in questo, e faccio maggiore assegnamento sulla avvedutezza del nostro magistrato per scoprire la verità. Ma ammettiamo pure che vi sieno dei casi dubbi. In questi casi io non ho difficoltà a schierarmi piuttosto in favore dell'operaio che in favore dell'imprenditore. Fra due mali io scelgo il minore; e accetto quella massima cui accennava poco fa l'onorevole Picardi: " purchè il reo non si salvi perisca l'innocente. „ Imperocchè in questo caso non si tratta di morte dell'innocente, si tratta solamente di una ferita alla borsa, mentre dall'altro lato vi ha l'esistenza, la salute di una intera classe di cittadini.

Nè mi arresto, come l'onorevole Mazziotti, dinanzi alle condizioni infelici dei proprietari delle quote minime, perchè è ben difficile che alcuno di essi possa risentire la gravità delle disposizioni del presente progetto non potendo commettere ad altri lavori sopra fondi i quali non bastano all'attività sua personale, nè avendo i capitali per pagarli.

Io quindi, sopra questa prima parte, concludo dichiarando che mi schiero con profondo convincimento fra coloro i quali approvano questo progetto di legge, perchè ritengo che la presunzione legale in favore dell'operaio, mal definita come inversione della prova, non costituisca per nulla una deroga alla nostra legge civile, ma con essa soltanto si riesca a rendere la legge provvida ed efficace.

Bensi mi pare si debba meglio limitare l'estensione dell'obbligatorietà solidale ai veri responsabili, appunto per mantenere scrupolosamente il disegno di legge nel concetto di una semplice esplicazione dei principii del nostro Codice civile.

Ai citati articoli 1151 e 1152 del Codice civile che stabiliscono il quasi delitto aggiungiamo pure il beneficio dell'articolo 1156, che provvedendo ad una lacuna della conforme legislazione francese,

ammette la solidarietà fra i responsabili del quasi delitto.

Ma chi è responsabile negli infortunii che si verificano nella costruzione degli edifici, nei lavori delle officine, delle cave, delle miniere? Responsabile è colui il quale commette, colui che ordina, che dirige, che sorveglia, che fa eseguire i lavori. Ora se il proprietario dei fondi urbani e rustici, il proprietario della cava, della miniera, dell'officina si trova nella condizione di essere il committente, il dirigente, il sorvegliante, naturalmente assume la sua parte di responsabilità.

Ma il solo fatto di essere proprietario non basta. Il proprietario si trova, ad esempio, in remote contrade, ed i suoi fondi rustici sono nelle mani di un conduttore, la sua miniera, la sua fabbrica sono esercitate da un terzo; come potrà egli esser responsabile di danni che non lo riguardano, non lo interessano, dei quali non ha forse avuto neppure lontana notizia?

E da notarsi, o signori, che il proprietario, in questi casi, non può neppure impedire nonchè dirigere le opere che sono fatte dai conduttori e dagli esercenti, e per opere che egli non ha diritto di impedire e di sorvegliare, come potrà esser tenuto responsabile insieme a coloro che ne furono gli ordinatori, verso i materiali esecutori?

Quindi io sono d'avviso che avesse perfettamente ragione la Commissione la quale ha esaminato contemporaneamente il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Minghetti, Luzzatti ed altri, e il disegno presentato dal Ministero nel 1881, quando essa, a correttivo della responsabilità addossata ai proprietari sì dall'uno che dall'altro dei due progetti, aggiungeva il disposto che la responsabilità del proprietario cessa quando egli non sia il committente del lavoro o dell'opera, per passare in sua vece intera sull'intraprenditore o appaltatore e nelle altre persone designate come solidali.

È questo il concetto che mi sembra giusto, conforme all'articolo 1156 del Codice civile. Accetterei su tutto il resto l'articolo 1° del progetto ministeriale, come è concepito, perchè lo trovo più d'ogni altro comprensivo e mi pare giustissimo che si colpisca ogni ramo dell'umana industria ed ogni persona che ha avuto qualche azione direttiva nei fatti che occasionarono il lamentato infortunio.

Io ammetterei che anche i proprietari siano responsabili, ma i proprietari per conto dei quali si eseguono le opere.

Ai conduttori, esercenti di strade ferrate, aggiungerei anche gli affittuari, gli amministratori

dei fondi urbani e rustici, poichè anche essi possono esser tenuti responsabili, per le opere che si eseguono nei fondi da essi affittati o amministrati.

Con queste modificazioni io ritengo che il progetto di legge non costituisca alcuna deroga al diritto comune, alcuna innovazione troppo ardita, alcuna esagerata concessione, alcun ingiusto privilegio, ma costituisca soltanto un razionale svolgimento della legge civile, che risponderà ad un bisogno sociale e ad un sentimento di umanità, e varrà a farci fare un primo e prudente passo verso quella legislazione sociale, che è oramai la preoccupazione e lo studio di tutte quante le nazioni civili.

L'altro giorno l'onorevole Giovagnoli, parlando con tanto entusiasmo di queste leggi sociali, accennava pure alla sollecitudine per esse dimostrata dal nostro amato Sovrano. Ciò non è da meravigliare, inquantochè egli è geloso conservatore di quelle tradizioni umanitarie, le quali si riassumevano da un suo antenato in un nobile detto che solea di frequente ripetere, quasi come bandiera e formola del suo governo: *Facite justitiam, et charitatem, et diligite pauperes*; la quale ultima espressione, non intesa nel senso della cosiddetta carità legale o di un'elemosina per gli oziosi, ma di provvedimenti diretti a migliorare le condizioni delle classi lavoratrici, è certamente per uno Stato sorgente di felicità, di concordia e di sicurezza. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. Chi volesse dimostrare l'utilità di questa legge, prendendo a base la relazione ministeriale io credo si troverebbe non poco imbarazzato, specialmente per quella parte costituita dalle statistiche, le quali tutto provano, secondo me, meno l'opportunità della legge di cui ci occupiamo. Si è fatta, ad esempio, una statistica dei casi di infortunio; ma, non si è pensato a farci sapere per quanti casi una conveniente riparazione non sia stata data. Ove tale statistica fosse stata fatta, e si fosse dimostrato che per lo più all'infortunio accaduto non fu in alcuna maniera riparato, si comprenderebbe la richiesta di modificare, in questa parte, la legislazione vigente.

Ma questa dimostrazione non è stata fatta. Ci si è detto soltanto che tanti furono gl'infortuni. E a questo si potrebbe rispondere, in mancanza di contraria prova, che a tutti fu dato il giusto risarcimento, e che quindi non è nè opportuno nè utile innovare la legge che è ora in vigore.

Ma, siccome si tratta di una questione che or-

mai, al punto in cui siamo, bisogna risolvere in qualche modo, al concetto che questa legge ispira, io non rifiuterò il mio voto, solamente, signori, vi domando: dopo quel tanto che si è romoreggiato in Francia intorno a questa famosa responsabilità dei padroni e degli imprenditori verso gli operai, e intorno a questa non meno famosa inversione della prova, era egli opportuno che in Italia si presentasse un disegno di legge per estendere in modo così ampio e sterminato, questo peregrino ritrovato, che solamente in minime proporzioni esiste presso altre nazioni?

Io invero, o signori, credo che dovendosi fare una legge di questa natura, sia opera savia e utile cercare di togliere, o almeno di diminuire il dissidio che esiste fra il Ministero e la Commissione, e vedere se non vi sia modo di comporlo. E tanto più sono indotto a così pensare dall'opinione in cui sono, che questo dissidio, il quale si è venuto accentuando durante la discussione di questa legge, sia meno profondo di quello che, giudicando dall'apparenza, qualcuno abbia potuto credere.

Infatti, qual'è il concetto predominante del disegno ministeriale?

Nel diritto comune, chiunque intenta un'azione civile o penale ha l'obbligo di provarne la legittimità: ecco la legge comune; invece nel disegno del Ministero, colui a cui s'intenta un'azione per un caso d'infortunio deve dimostrare che non è responsabile: ecco la famosa inversione della prova.

Il disegno ministeriale fa anche un'altra eccezione al diritto comune, ma non meno grave. Nel diritto comune, colui che vuole sperimentare una azione, ove non abbia i mezzi occorrenti, invoca il gratuito patrocinio, che però non può essergli concesso ove queste due condizioni non intervengano: la sua dimostrata povertà, e una qualche presunzione del suo buon diritto.

La legge attuale, invece, accorda all'operaio il gratuito patrocinio senza il vincolo di nessuna condizione.

La terza eccezione al diritto comune fatta dal disegno ministeriale è quella con cui si accorda l'esecutorietà provvisoria della sentenza nonostante opposizione od appello, e senza cauzione.

Tutti sanno che ordinariamente la cauzione è lasciata all'arbitrio del magistrato; con questa legge, per contrario, si accorda sempre l'esecuzione della sentenza senza cauzione.

Riepilogato così per sommi capi il concetto informatore del disegno ministeriale, passiamo ad esaminare brevemente quello della Commis-

sione. E comincerò col dire che anche la Commissione innova qualche cosa al diritto comune, perchè ammette l'inversione della prova. (*Interruzioni vicino all'oratore*) Come no? L'articolo terzo del disegno della Commissione stabilisce che, appena accaduto l'infortunio, il magistrato debba recarsi sul posto, raccogliere gli elementi di prova, fare la perizia, trovare insomma tutti quegli estremi del fatto che valgano a stabilire la verità precisa sulle cause del disastro occorso, e a raccogliere gli elementi necessari da prodursi al giudizio.

Invero, volendosi seguire le norme del diritto comune, quale sarebbe il procedimento? L'operaio dovrebbe fare egli la prova, o raccogliere coi mezzi suoi gli elementi della prova medesima. Nel disegno della Commissione, questo compito è, come ho detto, affidato al magistrato; nel progetto del Ministero è affidato al padrone, all'imprenditore, all'ingegnere o ad altre persone, che possano essere responsabili.

Ora, o signori, posta così la questione, quale dei due sistemi vi pare risponda meglio al concetto della legge e allo scopo che si propone? Quale dei due sistemi è più utile alla classe operaia?

Io prego tutti coloro che sono interessati più specialmente della sorte delle classi operaie di lasciare in disparte la spinosa questione giuridica, di considerarla da un punto di vista pratico e positivo, di considerare, cioè, se il disegno della Commissione o quello del Ministero offrano maggiori e più utili risultati in beneficio delle classi lavoratrici. E prego poi tutti gli onorevoli colleghi di esaminare bene quale dei due sistemi corrisponde meglio al concetto accennato dall'onorevole De Saint Bon, di migliorare e non di inasprire le relazioni che debbono intercedere fra le varie classi sociali.

Il concetto della Commissione, di elevare il fatto dell'infortunio a fatto quasi d'ordine pubblico, fu solennemente affermato ieri anche dall'onorevole Minghetti, ma io credo che l'onorevole Minghetti sarebbe stato più logico se avesse accettato, invece del disegno del Governo, il sistema della Commissione, dal momento che questo, appunto riconoscendo che trattasi di un fatto d'ordine pubblico, ne affida la competenza al magistrato.

Dal punto di vista dell'utilità che questa legge può arrecare alla classe operaia, non ho saputo comprendere perchè mai, specialmente in questa parte della Camera (*Sinistra*) vi sia tanto entusiasmo nel sostenere il progetto ministeriale, pro-

getto che io ritengo dannoso, più che non sia la legislazione attuale, alla classe operaia. (*Interruzioni*) È inutile interrompere, io non credo che sia un monopolio nè un privilegio di alcuno di noi avere della tenerezza per una classe sociale piuttosto che per un'altra. Noi siamo tutti qui per difendere gli interessi di tutti i cittadini, senza distinzione di caste e secondo la giustizia e la coscienza ci suggeriscono; e non riconosco in nessuno il diritto di credersi più di altri desideroso di fare il bene. Io, dunque, credo profondamente che il progetto ministeriale riesca dannoso alle classi operaie, e se la Camera me lo concede, ne darò una breve dimostrazione.

Veniamo un momento al caso pratico, ed esaminiamo un singolo caso d'infortunio, per vedere che cosa avverrà, secondo le disposizioni del progetto ministeriale. Accade un infortunio. L'operaio rimane ferito o muore; col progetto ministeriale, che cosa fa il padrone, o l'intraprenditore, o l'ingegnere? Immediatamente si mette in guardia, sapendosi obbligato a fornire la prova che quell'infortunio avvenne senza colpa sua; e quindi, mentre il povero operaio giace in letto o vittima o moribondo, il padrone pensa agli affari suoi, e raccoglie subito gli elementi di prova della sua incolpabilità, preparandosi i testimoni in persone da lui scelte e le perizie che egli stesso ha compilate; ed è naturale, che se sarà citato in giudizio, si presenterà armato di queste testimonianze, di queste perizie, e di questi elementi di prova che egli solo e senza controllo ha raccolti.

Che cosa rimane più a fare all'operaio od ai suoi eredi? Voi sapete tutti, signori, che dal giorno in cui un'azione s'intenta al giorno in cui la causa si discute, corre sempre lo spazio di qualche mese; è questione di vita pratica, questa, nè dobbiamo dimenticarlo. Venuto il giorno del dibattimento, l'operaio impugnerà la deposizione, le testimonianze, le perizie del padrone, e domanderà una perizia giudiziale che gli sarà indubbiamente concessa. Ma con quale risultato? Che cosa possono più trovare i giudici anche accedendo sul posto dove l'infortunio avvenne?

Nulla, o signori, tutto è scomparso, perchè il padrone (e voi non potete contrastargli questo diritto) avrà riparati i danni successi; e quindi tutti gli elementi di prova che potevano essere a favore dell'operaio saranno evidentemente scomparsi, e non rimarrà altra base di giudizio che quella che il padrone avrà portata, naturalmente, in suo favore.

Per contrario, onorevoli colleghi, che cosa stabilisce il disegno di legge della Commissione? A

questo povero operaio, vittima del disastro, soccorre subito il potere sociale. Il giudice si reca sul luogo e raccoglie imparzialmente tutti gli elementi, che non possono in nessuna maniera esser nascosti dal padrone, imprenditore od ingegnere, e che formeranno gli elementi di prova pel futuro giudizio. Ecco i due sistemi.

E così essendo, si può esitare, o signori, a scegliere fra il progetto ministeriale e quello della Commissione? Volete voi che l'operaio accetti la prova che il padrone fa in favore di sè stesso? O non vi pare che sia più nel suo interesse affidare l'incarico della prova al magistrato, al funzionario dell'ordine pubblico? Il quale magistrato, credete a me, si presenterà sul luogo del disastro sempre con una prevenzione piuttosto a favore dell'operaio; ed è naturale. Prima di tutto perchè egli accede sul luogo per investigare di un fatto che può dar luogo a una azione penale, e quindi sarà sempre propenso a favore della vittima, le sue ricerche saranno dirette allo scopo di trovare il colpevole.

Quando voi l'incaricherete di fare delle ricerche anche per la responsabilità civile, evidentemente propenderà più per l'operaio che per il padrone. Credete voi dunque possibile un semplice paragone fra il sistema del disegno ministeriale, che lascia al padrone il dar le prove, e il sistema del disegno della Commissione che ne incarica il magistrato, il quale si mostrerà evidentemente favorevole a colui che sarà stato vittima della colpa o della negligenza altrui? Io fra questi due sistemi non esito a dichiarare, che migliore è quello della Commissione, poichè esso risponde, assai meglio del disegno ministeriale, allo scopo di tutelare efficacemente le condizioni delle classi operaie. E se vi fossero qui degli operai, non dubito che sarebbero del mio parere, che non accetterebbero, insomma, il disegno proposto dal Governo, il quale lascia ai padroni e agli imprenditori la facoltà di raccogliere tutti gli elementi di discolta in loro favore, e concede loro il mezzo di far sparire, invece, come già vi ho detto, quegli elementi che avrebbero potuto riuscir favorevoli agli operai medesimi.

Qualora il sistema ministeriale fosse approvato, io credo che il numero dei casi d'infortunio, dichiarati oggi fortuiti, e di quelli per forza maggiore, aumenterebbe di molto.

Ma non basta. Col dare la facoltà al padrone, all'imprenditore di raccogliere gli elementi di prova, non si farà altro, aumentando le cause di rancore, che peggiorare le relazioni fra l'operaio ed il padrone stesso, non raggiungendo così il fine che, in tutte queste leggi sociali, ci dobbiamo

proporre, che è, quello appunto di togliere, di attenuare tutti quegli attriti che esistono latenti in alcuno delle classi della società.

Se, invece, il magistrato imparziale avrà l'incarico di fornire questi elementi di prova, voi comprendete facilmente, o signori, che codesti tristi effetti saranno evitati, e se l'operaio non potrà ottenere un risarcimento si rassegnerà, forse, credendo di aver avuto torto.

Io quindi dichiaro nuovamente che accetto il disegno proposto dalla Commissione, poichè quello ministeriale, come bene diceva l'onorevole De Saint-Bon, non mira ad altro che ad eccitare l'odio tra le classi sociali.

Mi affretto però a dichiarare che non accetto l'articolo 1 del disegno della Commissione; e non lo accetto perchè lo ritengo inefficace.

Infatti, come ieri diceva giustamente l'onorevole Minghetti, voi non potete, con i regolamenti provvedere a tutti i vari rami dell'attività umana oggi che le industrie hanno fatto così meravigliosi progressi.

Lasciate piuttosto piena libertà al magistrato di indagare tutto ciò che può illuminarlo, e voi così farete opera seria ed efficace, senza ricorrere a regolamenti che io reputo assolutamente illusori.

Nel caso peraltro che la Camera fosse disposta ad accettare il disegno del Ministero, io proporrei subito degli emendamenti, che a me paiono indispensabili.

Così, ad esempio, il primo articolo è talmente ampio nel suo concetto, che non trova riscontro in alcun'altra legislazione d'Europa.

Una voce. E la legge svizzera?

Zeppa. Ma la legge svizzera parla delle officine, e invece, nel primo articolo del disegno ministeriale si tratta persino dei lavori agricoli.

Quale è poi stata, o signori, la ragione dell'inversione della prova? L'accennò l'onorevole Minghetti. Oggi col grande sviluppo delle industrie, e soprattutto con l'introduzione delle macchine, l'iniziativa individuale dell'operaio in una fabbrica, in una officina è scomparsa; è nata quindi una certa presunzione che qualora fosse avvenuto un disastro, un danno, questo dovesse piuttosto attribuirsi a colui che ha maggiore iniziativa, al proprietario insomma, di una fabbrica, di una officina, che all'operaio, che non ne ha punta. Fin qui un principio di ragionevolezza vi è; ma, o signori, estendere l'inversione della prova anche alle operazioni semplicissime dell'agricoltura in cui veramente l'iniziativa dell'operaio non scompare affatto, mi pare cosa un po' esagerata. E in ciò voi prendete esempio dall'estero.

Berti Domenico. Non ha riscontro colle leggi estere.

Zeppa. Mi scusi, onorevole Berti. Il tentativo fu fatto in Francia dal Nadaud, il quale presentò un disegno di legge fondato anch'esso sulla responsabilità presunta e l'inversione della prova, che peraltro nella Camera francese non venne, dopo tre anni, neppure ammesso alla discussione, poichè si avvidero che quei rimedi proposti per gli infortuni degli operai e che voi vorreste adottare, non erano veramente giusti ed efficaci.

Quindi se questo disegno di legge deve passare, restringiamolo almeno in questa parte, ed ho piacere che l'onorevole Berti mi accenni di esser, egli pure, del mio parere.

C'è poi un'altra eccezione che il disegno ministeriale introduce nel diritto comune e sulla quale io invoco tutta l'attenzione della Camera. Voglio parlare del beneficio del patrocinio gratuito che si accorda al danneggiato o agli avonti diritto.

Voi non vi accorgete, o signori, che in tal modo create agli operai una condizione di privilegio su tutte le altre classi di cittadini (*Bene!*)

Una povera vedova, ha dei figli orfani gettati sul lastrico per un falso testamento; non avendo mezzi per iniziare il giudizio ricorrono al patrocinio gratuito; ma questo non è loro accordato solo in base alle loro misere condizioni economiche ma in base ai diritti eventuali che essi possono avere. C'è quindi, in questo caso, una limitazione alla domanda del gratuito patrocinio, che invece viene concesso incondizionatamente agli operai.

E perchè domando io?

Voce a sinistra. Perchè sono poveri.

Zeppa. Sono poveri? Ma, o signori, nella società vi sono persone che si trovano in condizione assai peggiore degli operai.

All'operaio volete dare questa libertà sconfinata, di poter tormentare il padrone a piacimento? Ma scusatemi; ammettete che accada un infortunio per colpa o negligenza dell'operaio; l'operaio, col gratuito patrocinio, chiama il padrone in tribunale, senza timore di perder nulla. Ma è sul serio che si propone una legge di tal natura?

Ferrari Luigi. Troppa compassione per i padroni.

Zeppa. Non ho nessuna compassione per i padroni, onorevole Ferrari, se non quella che si deve avere per tutti; ma mi pare che qui si voglia tormentare i padroni col solo scopo di tormentarli.

V'è poi un'altra eccezione non meno grave di questa; e qui siamo proprio alla derisione.

La sentenza è eseguibile, nonostante opposizione od appello e senza cauzione. Ora ponete che un proprietario sia condannato a cinque o sei mila lire in primo grado; credete voi che sarà così pazzo di appellarsi da questa sentenza? ci rimetterà le spese del secondo giudizio! (*Si ride*) Per conseguenza io prego di togliere anche questa disposizione, che mi pare assolutamente ingiusta e dannosa.

Ora, o signori, io credo fermamente che gli operai domandino la tutela dei loro diritti, ma non domandino privilegi o preferenze sugli altri cittadini. (*Benissimo!*)

Io credo, inoltre, che la panacea della assicurazione obbligatoria non possa riuscire efficace. Ben ve lo diceva l'onorevole Minghetti, che essa si risolve a danno dello stesso operaio, poichè al padrone, assicurato l'operaio, poco importerà di vedere se l'infortunio avvenga o non avvenga.

E poi, o signori, l'operaio, di queste forzate assicurazioni non ne domanda. L'operaio vuole assicurarsi giornalmente contro la sua vita stentata, senza andar a pensare quando si romperà una gamba o quale altra sventura potrà coglierlo.

Lasciate che egli lo faccia volontariamente se vuole assicurarsi, ma obbligarlo all'assicurazione mi pare che sia un atto di violenza, tanto più che gli operai debbono pensare ad altri bisogni che non siano quelli eventuali derivanti da una disgrazia o da un infortunio.

Io quindi raccomando alla Camera di votare il disegno della Commissione, respingendo il primo articolo, e poi di togliere tanto quella parte che si riferisce al gratuito patrocinio, quanto quella che si riferisce alla provvisoria esecuzione della sentenza.

Nello stesso tempo invito l'onorevole ministro a studiare, fin da ora, alcuni provvedimenti che riescano veramente utili all'operaio. Veda di portare piuttosto la sua attenzione sulla nostra procedura, per evitare che l'operaio aspetti dei mesi, e forse degli anni, prima di poter avere il risarcimento dei danni, altrimenti questa legge sarà inutile.

Se poi la Camera non accetta il disegno di legge della Commissione, approvi pur quello del Governo, purchè esso venga sostanzialmente modificato nel senso da me esposto. (*Bene!*)

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Chimirri, Quartieri e Mariotti numerano i voti.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

Costa. A me pare proprio che incomba sempre la fatalità di parlare in fin di seduta. Poichè questa fatalità mi tocca, cercherò di essere più breve che posso, tanto più che l'ora tarda ne sospinge.

Signori, il disegno che noi stiamo discutendo, e che concerne la responsabilità dei padroni imprenditori ed altri committenti in materia di infortuni del lavoro, nonchè quelli che riguardano il riconoscimento giuridico delle associazioni operaie, gli scioperi, il lavoro delle donne e dei fanciulli, e tutti gli altri chiamati col nome pomposo di leggi sociali, o possono riuscire palliativi inutili che dimostrino l'impotenza del Governo, del Parlamento e delle classi cosiddette dirigenti, a migliorare le condizioni delle classi operaie, oppure possono essere il principio di una feconda trasformazione sociale.

Che siano l'una cosa o l'altra, cioè, o palliativi inutili, o mezzi fecondi di feconda trasformazione sociale, dipende da voi.

Ad ogni modo io sono lieto che questi disegni di legge siano stati presentati e si discutano, inquantochè essi provano l'importanza sempre maggiore che viene assumendo la questione sociale, e la preoccupazione che hanno sempre più per essa i Parlamenti e le classi dirigenti.

Essi provano altresì che, in materia di rapporti fra capitale e lavoro, noi cominciamo a convincerci tutti che non basta più la comodissima teoria del lasciar fare e del lasciar passare, ma che riteniamo omai necessario l'intervento del potere legislativo.

Questo intervento del potere legislativo nei rapporti fra capitale e lavoro spaventa, e non a torto, i liberali borghesi, i quali, in questo intervento, vedono già il principio di un rivolgimento nei rapporti della produzione e della distribuzione dei prodotti non solo, ma vedono altresì un principio di rivolgimento nei rapporti politici dei cittadini tra di loro. E non a torto, ripeto.

Inquantochè se il principio, il quale giustifica la legislazione sociale, può essere rintracciato già nel nostro diritto comune, cionondimeno è evidente che gli sforzi, che noi facciamo e che si stanno facendo in tutti i paesi civili, per istituire una legislazione sociale del lavoro, hanno un significato maggiore.

Essi tendono ad istituire un diritto nuovo sul diritto esistente, e appunto perciò impensieriscono coloro che del presente ordine di cose sono soddisfatti e interessano tanto la classe operaia, sebbene essa non possa essere contenta della soluzione che

da noi può essere data ai problemi sociali, che ci sono proposti.

Del resto è questa una fatalità storica a cui soggiacciamo. La legislazione sociale che si viene ora dappertutto inaugurando, non è l'effetto di un capriccio di qualche individuo, e di questo o quel Parlamento; è l'effetto di due cause, alle quali nessun individuo, nessuna nazione moderna può oramai sottrarsi; è l'effetto del moderno sistema di produzione, e della partecipazione degli operai alla vita politica.

Quando l'operaio era la cosa o il servo del proprio padrone, ovvero quando la produzione avveniva per mestieri, quando, cioè il proprietario dei mezzi di lavoro era generalmente quello stesso che li metteva in opera, una legislazione sociale era non solamente inutile, ma storicamente impossibile; quantunque peraltro nella produzione per mestieri la corporazione o la maestranza proteggesse già il lavoratore contro le usurpazioni della feudalità politica.

Ma, oggi che il concentramento, sempre maggiore, dei capitali in poche mani ha costituito, da un lato, privilegi sempre maggiori, e dall'altro, un proletariato nelle città e nelle campagne, che va crescendo ogni dì più; oggi che l'operaio è distaccato, come si dice, dal suo strumento di lavoro e che vale non tanto come uomo quanto come mezzo di produzione; è naturale, è inevitabile che le classi lavoratrici cerchino nello Stato quella tutela che, una volta, domandavano alle corporazioni ed alle maestranze. (Bene! a sinistra)

È per ciò che si è resa e si rende sempre più inevitabile una legislazione sociale, alla quale noi stessi abbiamo contribuito allargando il voto politico ed estendendolo alle classi operaie: tanto che, se voi discutete oggi le leggi sociali, voi non fate altro che logicamente seguire l'opera che avete incominciata, un giorno. Voi inaugurate oggi nell'ordine economico quello che avete inaugurato ieri nell'ordine politico; sia, poi, che siate o non siate capaci di andar sino alla fine. Però un miglioramento efficace nello stato delle classi lavoratrici e il fondamento di una vera legislazione sociale io non posso vederlo possibile se non quando si realizzeranno queste due condizioni che brevemente accennerò: la prima, una trasformazione nel modo di produzione, la quale sostituisca al sistema presente di produzione e di distribuzione dei prodotti, modo individuale, un modo cooperativo e sociale; la seconda, l'avvenimento delle classi lavoratrici al potere politico, non per istabilire nuovi privilegi di classe, ma, invece, per istabilire uguali doveri ed uguali di-

ritti per tutti in proporzione dell'utilità sociale dell'opera da ognuno prestata, tanto che sia sfatato il concetto prevalente oggidi che le classi e gli individui socialmente inutili siano le classi e gli individui dominanti.

Se non che io mostrerei di avere un concetto assai esagerato di quello che un Parlamento possa fare, quando supponessi che voi possiate stabilire queste condizioni a cui ora io ho accennato. Ed è perciò che il criterio che io sono per seguire nella votazione delle leggi così dette sociali, sarà quello di favorire tutti quei disegni di legge i quali promovano quelle condizioni che io ho accennato come necessarie al miglioramento reale, vero delle classi operaie, incominciando da quello che riflette la responsabilità dei padroni in materia di infortunio sul lavoro.

Ma perchè questa responsabilità sia efficace non basta, a parer mio, proclamarla con un disegno di legge; essa deve essere accompagnata da altri disegni di legge che ne siano come la sanzione; non basta garantire l'operaio dagli infortuni che possono avvenire nel lavoro, ma bisogna assicurare prima di tutto il lavoro stesso all'operaio, ed assicurarglielo in tali condizioni d'igiene, d'istruzione professionale, e di vita, che corrispondano alla natura ed alla dignità umana; insomma una legislazione intesa nel suo senso vero, non nel senso borghese della parola, deve assicurare l'operaio, non solo nelle malattie, negli infortuni e nella vecchiaia, ma deve assicurargli soprattutto il lavoro e il pane quotidiano, che si rendono sempre più difficili a conquistare quanto più cresce il monopolio dei mezzi del lavoro stesso.

Così io intendo una vera legislazione sociale. Ma, mi affretto ad affermare che presumerei troppo, se mi aspettassi dal Parlamento la votazione di tutta una serie di leggi, le quali mettersero le classi operaie in condizione di esser davvero emancipate economicamente e politicamente. Ciò non può essere che l'opera e lo svolgimento naturale della società.

Perciò, quantunque io riconosca la inefficacia del presente disegno di legge, siccome, per altro, esso stabilisce un principio, che è quello dell'intervento del potere pubblico nei rapporti fra capitale e lavoro, così io lo voterò, con tutte quelle modificazioni, le quali lo rendano migliore; fiducioso, che, per la fatalità stessa delle cose, e quando voi davvero non vogliate mostrare la vostra impotenza, e approvare nulla più nulla meno che un palliativo inutile, sarete un giorno costretti a votarne altri, i quali diano a quello che discutiamo una sanzione efficace.

Ed entrando ora nel merito di questo disegno, io trovo: che da un lato il Ministero vuole resi solidalmente responsabili e imprenditori e committenti ecc. degli infortuni, che possono succedere sul lavoro; e dall'altro lato, la Commissione vuole che siano adottati dei regolamenti, i quali preservino l'operaio dagli infortuni che altrimenti potrebbero avvenire.

Ora a me pare che questi due articoli non si contradicano nè punto nè poco; ma che anzi bisogni, da un lato, adottare i regolamenti, che preservino gli operai da possibili infortuni, e dall'altro lato, quando questi avvengano, che gli imprenditori, i committenti, non solamente quelli indicati nel disegno ministeriale, ma tutti, ne siano responsabili; inquantochè (e così rispondo anche ad alcune obiezioni che oggi furono espresse) gli infortuni non sono dei rischi che toccar debbano il lavoro, ma costituiscono un rischio che riguarda l'industria; perchè se è vero, quello che nessuno di voi può negare, cioè che il salario dato all'operaio, corrisponde nella sua media misura a ciò che è necessario per vivere o meglio per non morire, per rifare cioè le forze occorrenti al lavoro, e nulla più, voi non potete mettere sopra questa quota del salario gl'infortuni, a cui nell'industria si può andare soggetti.

Lo ripeto, gli infortunii, che avvengono nel lavoro, devono considerarsi uno dei rischi attinenti all'industria stessa; e così, come il proprietario previdente mette ogni anno da parte, una somma qualunque per sostituire alle macchine usate delle macchine nuove, così appunto far deve per quegli accidenti che possono avvenire nel lavoro e che colpiscono quello strumento di lavoro che è l'operaio.

Voi direte che io paragono così l'operaio ad un istrumento di lavoro; ma non sono io che faccio questo; è l'industria la quale lo considera così, poichè appunto l'operaio per il capitalista, vale tanto, quanto produce qualche cosa che gli procacci guadagno e non altrimenti; ed è naturale quindi che quelle forze le quali vengono a mancare in una data industria, debbano essere sostituite da forze nuove a tutto rischio di colui che l'imprende.

Io credo dunque, necessario adottare dei mezzi di preservazione e di sorveglianza i quali impediscano gl'infortunii; ma quando gl'infortunii siano avvenuti, non solamente quelli che possono avvenire per negligenza degli imprenditori, ma tutti, devono essere a carico del proprietario, tranne quelli che potessero derivare per dolo dell'operaio; nel qual caso però il dolo dovrebbe essere provato dall'im-

prenditore. Ecco come io risolvo la questione dell'inversione della prova.

Quanto poi al modo di rendere efficace il risarcimento dei danni verso l'operaio per parte dell'imprenditore, io non ho idee assolute. A me basta che il risarcimento sia assicurato.

Il modo più semplice certamente sarebbe quello che l'imprenditore assicurasse gli operai.

Senonchè io riconosco giustissimo quello che disse ieri l'onorevole Minghetti, cioè che, alla fine dei conti, il pagamento di quest'assicurazione ricadrebbe sull'operaio.

Ed è perciò appunto che non comprendo la opposizione che questa assicurazione obbligatoria incontrò da parte di quelli che in quest'Aula si sono fatti più direttamente l'eco dei proprietari. Inquantochè se è vero che l'assicurazione obbligatoria riuscirà a conti fatti a carico dell'operaio, io non so perchè coloro che difendono gl'interessi dei proprietari vi si oppongano! Ma in ogni caso, o assicurazione obbligatoria, o assicurazione volontaria, purtroppo io debbo riconoscere che, pel circolo vizioso nel quale noi ci moviamo, nelle presenti condizioni economiche e politiche, la spesa va sempre a ricadere sulla classe operaia. Ed è perciò che io ne traggo argomento per dire che, fino a tanto che noi non abbiamo stabilito il minimo dei salarii ed una giornata normale di lavoro, le leggi che voteremo, con tutta la buona volontà del mondo, saranno sempre puri e semplici palliativi.

Ciò nondimeno io voterò il disegno di legge con tutte quelle modificazioni che lo rendano meno cattivo di quello che possa essere, soprattutto perchè sanziona il principio dell'intervento del potere legislativo nei rapporti tra capitale e lavoro.

Io non mi curo delle conseguenze pratiche che possa avere nel momento presente questo principio. Una legge non si deve giudicare dalla influenza che può avere sopra di noi, sulla nostra generazione; si deve giudicare dalla sua portata, dalle conseguenze che può avere nel futuro.

Ebbene, io son sicuro che questo principio, intorno al quale oggi si discute tanto, e che altri può combattere, altri non riconoscere come efficace, avrà un'importanza grandissima nell'avvenire, ed appunto perchè avrà un'importanza grandissima nell'avvenire, sopra tutto quando le classi operaie coscienti si saranno impadronite, esse, del potere politico, io voto il disegno di legge con tutte quelle modificazioni che valgano a migliorarlo

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio.

Turbiglio. Domanderei di rimandare il mio discorso alla seduta di lunedì.

Voci. A lunedì, a lunedì.

Presidente. Va bene, rimanderemo a lunedì il seguito di questa discussione.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Istituzione della riserva navale; Contratti di permuta di beni demaniali; Transazione stipulata tra il Governo e l'Istituto dei Sordo-muti di Genova; Modificazione della legge sulla tassa di ricchezza mobile; Provvedimenti relativi alla marineria mercantile.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alla marineria mercantile:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	142
Voti contrari	81

(*La Camera approva.*)

Istituzione della riserva navale:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	190
Voti contrari	33

(*La Camera approva.*)

Modificazione della legge sulla tassa di ricchezza mobile:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	195
Voti contrari	28

(*La Camera approva.*)

Transazione stipulata tra il Governo e l'Istituto dei sordo-muti di Genova:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	195
Voti contrari	28

(*La Camera approva.*)

Contratti di permuta di beni demaniali:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	194
Voti contrari	29

(*La Camera approva.*)

Discussione sull'ordine del giorno.

Savini. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Savini. Io non rivolgo una preghiera alla Camera, perchè non voglio metterla in condizione di essere scortese ove la rifiutasse, solo mi permetto un'osservazione.

Io trovo al numero 36, vale a dire all'ultimo numero dell'ordine del giorno, il disegno di legge relativo alle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati, e trovo invece al numero 14 il disegno di legge per ampliamento del servizio ippico. Ora, tra uomini e bestie, io desidererei che, almeno, il mio disegno di legge prendesse il posto..

Voci. Delle bestie. (*ilarità*)

Savini. Sì, se non altro, per amore del prossimo. (*ilarità*)

Presidente. Dunque l'onorevole Savini propone che il disegno di legge, che è iscritto nell'ordine del giorno al numero 36, per provvedimenti relativi alle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati, sia iscritto prima del numero 14.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Magliani, ministro delle finanze. Se la Camera lo consente, questo disegno di legge si potrebbe discutere nella seduta di giovedì. (*Sì, sì*)

Presidente. Acconsente, onorevole Savini?

Savini. Sì, e ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. Sta bene. Sarà dunque, se non vi sono opposizioni, iscritto nell'ordine del giorno della seduta di giovedì.

(*È così stabilito.*)

Lunedì alle 2, seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1° Svolgimento d'interpellanze dei deputati Lazzaro e Parenzo al ministro dei lavori pubblici; di una interrogazione del deputato Sani Severino ed altri al presidente del Consiglio e al guardasigilli; di una interpellanza del deputato Panattoni e di una interrogazione del deputato Turbiglio al presidente del Consiglio.

2° Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

3° Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

4° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

5° Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892. (182) (*Urgenza*)

6° Spesa straordinaria per il servizio della Cassa militare. (272)

7° Convenzione colla Società anonima della ferrovia Mantova-Modena per pagamento di opere da essa eseguite nella linea attraverso le fortificazioni di Mantova e Borgoforte. (302-A)

8° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

9° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

10° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

11° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

13° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

14° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

15° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

16° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)

17° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

18° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

19° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

20° Disposizioni sul divorzio. (87)

21° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

22° Disposizioni sulla vendita di beni comunali incolti. (269)

23° Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

24° Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

25°-26°-27° Rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto per gli esercizi del 1880-1881-1882. (19-20-130)

28° Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)

29° Estensione della pensione dei *Mille di Marsala* agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)

30° Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

31° Ordinamento del credito agrario. (268)

32° Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

33° Approvazione della convenzione conclusa tra il Governo e la provincia di Catania pel pareggiamento di quella Università alle altre di primo grado. (299-A)

34° Concorso dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Anversa nel 1885. (310)

35° Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura. (57) (*Urgenza*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

